

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio			
	SISTEMA DI GESTIONE	2 - PARTE GENERALE	D.Lgs. 231-01	
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		<table border="1"> <tr> <td>Rev. 08</td> <td>Data 19.12.2024</td> </tr> </table>	Rev. 08
Rev. 08	Data 19.12.2024			

MODELLO di ORGANIZZAZIONE, GESTIONE e CONTROLLO

in attuazione del D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.

PARTE GENERALE

Approvazione della Rev. 08 con Decreto Presidenziale n. 107 del 20.12.2024

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	2 - PARTE GENERALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 08

Sommario

1	DEFINIZIONI.....	5
2	IL DECRETO LEGISLATIVO n. 231/2001	6
2.1	LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI (D. Lgs n.231/2001)	6
2.2	ELENCO DELLE FATTISPECIE DI REATO-PRESUPPOSTO	8
2.2.1	Art. 24 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture	8
2.2.2	Art. 24-bis - Delitti informatici e trattamento illecito di dati.....	11
2.2.3	Art. 24-ter - Delitti di criminalità organizzata	15
2.2.4	Art. 25 - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio.....	16
2.2.5	Art. 25 bis - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.....	21
2.2.6	Art. 25 bis I – Delitti contro l'industria e il commercio.....	21
2.2.7	Art. 25 ter - Reati societari.....	22
2.2.8	Art 25 quater - Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali.....	25
2.2.9	- Art. 25 quater.1 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.....	27
2.2.10	Art. 25 quinquies - Delitti contro la personalità individuale.....	27
2.2.11	art. 25 sexies - Reati di abuso di mercato	27
2.2.12	Reati transnazionali - Illeciti ex D.Lgs. 231/01, non inseriti nel corpus del decreto de quo 28	
2.2.13	Art. 25 septies - Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	29
2.2.14	art. 25 octies - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio.....	29
2.2.15	Art. 25 octies.1 - Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti 30	

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	2 - PARTE GENERALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 08

2.2.16	Art. 25 novies - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	31
2.2.17	art. 25 decies - Responsabilità Amministrativa degli Enti al reato di induzione a non rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	33
2.2.18	art.25 – undecies - Reati ambientali	33
2.2.19	Art. 26 duodecies - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	35
2.2.20	Art. 25 terdecies- Razzismo e xenofobi	35
2.2.21	Art. 25 quaterdecies - Frode in competizioni sportive	35
2.2.22	Art. 25 quinquiesdecies – Reati Tributari	35
2.2.23	Art. 25 sexiesdecies e art. 26 - contrabbando e Diritti di confine delitti tentati	35
2.2.24	Art. 25 -septiesdecies e duodevicies - Delitti contro il patrimonio culturale	35
2.3	Whistleblowing	36
2.4	Divieto di Pantouflage	37
2.5	CRITERI DI IMPUTAZIONE DELL'ILLECITO AMMINISTRATIVO DELL'ENTE	38
2.6	L'EFFICACIA ESIMENTE	40
2.7	LE SANZIONI	41
2.8	LE VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE	44
3	IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	46
3.1	ANALISI DEL CONTESTO E PARTI INTERESSATI	46
3.2	IL MODELLO ORGANIZZATIVO	47
3.3	ORGANIGRAMMA AZIENDALE	48
3.4	LA GOVERNANCE DI ALER	49
3.5	LO SCOPO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO	50
3.6	MODIFICHE ED INTEGRAZIONI	52
3.7	PROCESSO DI RISK ASSESSMENT (RILEVAZIONE DEL RISCHIO)	53
3.8	SISTEMA DI RILEVAZIONE DEL RISCHIO PREVENZIONE FENOMENI CORRUTTIVI (L. 190/2012)	53
3.9	LA NORMATIVA IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING	55
3.9.1	COME EFFETTUARE LE SEGNALAZIONI	56
3.10	SISTEMA DI GESTIONE (SGI)	60
3.11	PROCESSO DI RISK MANAGEMENT (GESTIONE DEL RISCHIO)	60

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	2 - PARTE GENERALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 08 Data 19.12.2024

3.12	STRUTTURA DEL MODELLO.....	61
4	SISTEMA DEI CONTROLLI.....	64
4.1	SISTEMA DI PREVENZIONE REATI-PRESUPPOSTO.....	64
4.2	VERIFICHE PERIODICHE (Organismo di Vigilanza).....	65
4.3	VERIFICHE PERIODICHE (Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza).....	67
	3.5 IL SISTEMA DELLE DELEGHE E PROCURE.....	67
4.4	REQUISITI ESSENZIALI	68
4.5	CONFERIMENTO, GESTIONE, VERIFICA.....	68
5	CODICE ETICO COMPORTAMENTALE.....	70
5.1	IL DOCUMENTO	70
5.2	CODICE ETICO E SISTEMA DISCIPLINARE.....	70
6	LE VIOLAZIONI AL MODELLO ORGANIZZATIVO	72
6.1	SISTEMA DISCIPLINARE.....	72
6.2	ELEMENTI DESCRITTIVI DEL SISTEMA DISCIPLINARE.....	73
6.3	CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA VIOLAZIONE	73
7	SOGGETTI COINVOLTI	75
7.1	DESTINATARI DEL MODELLO	75
7.2	RESPONSABILITÀ DI PARTI TERZE	75
8	COMUNICAZIONE E FORMAZIONE.....	77
8.1	DIFFUSIONE E INFORMAZIONE	77
8.2	FLUSSI DI COMUNICAZIONE ODV (verso l'ODV e dall'ODV).....	77
8.2.1	SEGNALAZIONI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA - Whistleblowing.....	78
8.2.2	INFORMATIVA RELATIVI AD ATTI UFFICIALI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	78
8.2.3	ATTIVITA' DI REPORTING DELL'O.d.V. AL PRESIDENTE E AL DIRETTORE GENERALE.....	79
8.3	RELAZIONE SEMESTRALE DEL DIRETTORE GENERALE.....	80
8.4	FORMAZIONE DEL PERSONALE	80

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio			
	SISTEMA DI GESTIONE	2 - PARTE GENERALE	D.Lgs. 231-01	
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		<table border="1"> <tr> <td>Rev. 08</td> <td>Data 19.12.2024</td> </tr> </table>	Rev. 08
Rev. 08	Data 19.12.2024			

1 DEFINIZIONI

ALER VARESE oppure Azienda:

Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale (A.L.E.R.) Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio, con sede legale in Via Monte Bianco, 21 21100 Varese.

CODICE ETICO:

il codice di condotta adottato da Aler Varese

FLUSSI INFORMATIVI:

strumento per trasmettere all'OdV tutte le informazioni grazie alle quali può svolgere la propria attività di vigilanza e controllo

MODELLO oppure MODELLO ORGANIZZATIVO oppure MOGC:

il presente Modello di Organizzazione Gestione e Controllo adottato ai sensi del D.L.gs. 231/01

ORGANISMO DI VIGILANZA oppure OdV:

Organismo previsto dall'art. 6 D.Lgs. 231/01, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello organizzativo e suoi aggiornamenti

SOGGETTI APICALI:

persone che rivestono ruoli di amministrazione, direzione e rappresentanza di Aler Varese nonché, persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo dell'Azienda

SOGGETTI SUBORDINATI:

persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei Soggetti Apicali

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	2 - PARTE GENERALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 08

2 IL DECRETO LEGISLATIVO n. 231/2001

2.1 LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI (D. Lgs n.231/2001)

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito anche "Decreto"), emanato in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della legge n. 300/2000, ha adeguato il diritto societario italiano in materia di responsabilità delle persone giuridiche a Convenzioni Internazionali, introducendo nel nostro ordinamento giuridico il regime della "*Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*" conseguente al compimento, nel loro interesse o vantaggio, di alcune fattispecie di reato da parte di persone fisiche che dirigono, rappresentano, collaborano con l'ente o dipendono da questo.

Con il Decreto si è adeguata la normativa interna ad alcune Convenzioni internazionali a cui l'Italia aveva da tempo aderito, quali:

la *Convenzione di Bruxelles del 26/07/1995* sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee;

la *Convenzione di Bruxelles del 26/05/1997* sulla lotta alla corruzione dei funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri; e

la *Convenzione OCSE del 17/12/1997* sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

Il Decreto di storica importanza, ha determinato il definitivo abbandono del principio secondo cui la società "non può delinquere" (*Societas delinquere non potest*) ed ha introdotto nel nostro ordinamento un regime di Responsabilità Amministrativa a carico degli Enti (specificatamente: gli enti forniti di personalità giuridica, le società fornite di personalità giuridica e le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica), con esclusione dello Stato, degli Enti pubblici territoriali e degli Enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (quali i partiti politici e i sindacati), per fatti di reato commessi, nell'interesse o a vantaggio degli enti medesimi, dai seguenti soggetti che hanno con l'Ente un rapporto di funzione:

- **Apicali ex art. 5 comma 1, lettera a):**

persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo dell'ente;

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	2 - PARTE GENERALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 08

- **Sottoposti ex art. 5 comma 1, lettera b)**

persone sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

L'istituzione della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche nasce dalla considerazione empirica che frequentemente le condotte illecite commesse all'interno dell'impresa rientrano nell'ambito di una diffusa politica aziendale e conseguono a decisioni di vertice dell'ente medesimo e non sono frutto di un'iniziativa privata del singolo dipendente.

La responsabilità dell'ente, non sussiste se il reato è stato commesso da soggetti diversi da quelli sopra citati e se i soggetti citati hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi (art. 5, comma 2).

Affinché sia imputabile alla persona giuridica, pertanto, occorre che il reato sia ad essa ricollegabile sul piano oggettivo e che quindi derivi da una manifestazione di volontà o, quanto meno, da una "colpa di organizzazione" intesa come carenza o mancata adozione delle cautele necessarie ad evitare la commissione di reati.

Proprio per tale diretta imputabilità del reato alla persona giuridica, l'art. 8 del Decreto prevede che gli enti siano responsabili anche laddove la persona fisica che ha commesso il fatto non sia identificata o non sia imputabile, o il reato si estingua per causa diversa dall'amnistia.

In ogni caso, la responsabilità amministrativa dell'ente, qualora riscontrata, si aggiunge a quella penale della persona fisica che ha commesso il reato e a quella civile per il risarcimento del danno. Tale responsabilità amministrativa degli enti è configurabile anche in relazione ai reati commessi all'estero, a condizione che per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato (art. 4 D. Lgs n.231/2001).

Sebbene la responsabilità sia definita come "amministrativa", essa presenta in realtà forti analogie con la responsabilità penale in quanto sorge per effetto della commissione di un reato e viene accertata dal giudice penale con sentenza emessa all'esito di un procedimento penale.

Il Decreto prevede l'applicazione a carico dell'ente di una pluralità di sanzioni amministrative (Capo I, Sezione II) di cui si parlerà più diffusamente nel paragrafo 2.7:

- Sanzioni **pecuniarie**;

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio			
	SISTEMA DI GESTIONE	2 - PARTE GENERALE	D.Lgs. 231-01	
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		<table border="1"> <tr> <td>Rev. 08</td> <td>Data 19.12.2024</td> </tr> </table>	Rev. 08
Rev. 08	Data 19.12.2024			

- Sanzioni **interdittive**, quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e infine il divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- **Confisca** del prezzo o del profitto del reato;
- **Pubblicazione** della sentenza di condanna.

Occorre precisare che, in ossequio al principio di legalità ribadito all'art. 2 del D.Lgs. 231/2001, le fattispecie di reato suscettibili di comportare la responsabilità amministrativa dell'Ente sono soltanto quelle espressamente richiamate da determinate disposizioni di legge e pertanto, oltre a quelle previste dal D. Lgs. n.231/2001, le altre previste dalle fonti primarie che allo stesso decreto fanno rinvio, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la L. 146/2006 ed il D. Lgs. 152/2006.

2.2 ELENCO DELLE FATTISPECIE DI REATO-PRESUPPOSTO

In questo paragrafo si riportano gli eventi normativi di rilievo, per una esaustiva trattazione di tutti i reati si rimanda al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, Parte SPECIALE.

All'indomani dell'entrata in vigore del Decreto, le fattispecie di reato che determinavano l'insorgere della responsabilità a carico dell'Ente, erano esclusivamente quelle analiticamente indicate negli artt. 24 e 25 del medesimo ovvero quelli contro la Pubblica Amministrazione e contro il patrimonio commessi a danno dello Stato o di altro Ente pubblico.

Progressivamente nel corso degli anni sono state introdotte altre fattispecie di reato.

Di seguito, si riepiloga il "catalogo dei reati" ad oggi vigenti indicando una descrizione per sommi capi della fattispecie del reato qualora gli stessi possano essere considerati di rilievo nell'ambito Aziendale.

2.2.1 **Art. 24 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture**

I reati contemplati dal presente articolo sono:

- **Malversazione di erogazioni pubbliche** (art. 316-bis c.p.) [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022]

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	2 - PARTE GENERALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 08 Data 19.12.2024

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto contributi, sovvenzioni o finanziamenti da parte dello Stato, di altro ente pubblico o delle Comunità Europee, non si proceda all'utilizzo delle predette somme per gli scopi cui erano destinate. La condotta consiste, quindi, nel distrarre, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi la circostanza che l'attività programmata si sia comunque svolta. Il reato si consuma con la fase esecutiva, sicché lo stesso può configurarsi in relazione a contributi o finanziamenti ricevuti in passato, ma che nel momento attuale vengano destinati a finalità diverse rispetto a quelle per le quali erano stati erogati

- **Indebita percezione di erogazioni pubbliche** (art. 316-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 3/2019 e dal D.L. n. 13/2022]

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee. In questo caso, a differenza di quanto previsto per il reato di cui all'art. 316 bis c.p., a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, in quanto il reato si perfeziona nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti. La suddetta fattispecie si trova in rapporto di sussidiarietà espressa con la fattispecie di cui all'art. 640 bis c.p. (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), nel senso che può configurarsi solo qualora la condotta non integri già gli estremi della seconda fattispecie

- **Turbata libertà degli incanti** - meglio noto come reato di "turbativa d'asta" (art. 353 c.p.)
Introdotta da D.L.10 agosto 2023 n.105 coordinato con la Legge di conversione n.137 del 9 ottobre 2023

Si intende con turbativa d'asta quel comportamento volontario atto a impedire (o a turbare) le gare nei pubblici incanti e nelle licitazioni private, sia con metodi come promesse, minacce o frodi, sia allontanando o impedendo l'accesso agli offerenti. L'impedimento o la turbativa vanno a discapito non solo delle pubbliche amministrazioni ma degli stessi partecipanti alla gara, per cui il codice penale punisce tale condotta col fine di garantire la massima correttezza delle aste, a tutela sia della collettività che delle imprese partecipanti.

- **Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente** (art. 353 – bis) Introdotta da D.L.10 agosto 2023 n.105 coordinato con la Legge di conversione n.137 del 9 ottobre 2023

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	2 - PARTE GENERALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 08

L'art. 353-bis c.p. sanziona chiunque possa compromettere la libertà della P.A. nel procedimento amministrativo diretto all'approvazione di un bando. La norma in esame punisce chiunque, con qualunque mezzo, possa influenzare, anche solo potenzialmente, la libertà della Pubblica Amministrazione nella determinazione del contenuto di un bando o di un altro atto equipollente, così da limitare o compromettere la selezione dei contraenti operata dalla p.a. stessa. Non è necessario che l'evento si realizzi, ma è sufficiente che la semplice condotta posta in essere dal soggetto agente sia diretta in modo inequivoco a compromettere la libertà del Pubblico Ufficiale nella scelta del contraente attraverso il procedimento amministrativo volto alla predisposizione di un bando o di atti equipollenti. La norma tipizza alcune condotte attraverso le quali si può pervenire al compimento del reato in epigrafe, ovvero violenza o minaccia, con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti rivolti al P.U. operante. L'impiego della allocuzione iniziale, "salvo che il fatto non costituisca più grave reato", si rivela funzionale a tenere distinte condotte come quelle in esame da fattispecie di maggiore impatto, quali ad esempio la turbata libertà degli incanti

- **Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee** (art.640, comma 2, n.1, c.p.)

Tale fattispecie di reato si configura nell'ipotesi in cui, mediante artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, si realizzi un ingiusto profitto a danno dello Stato o di altro ente pubblico.

- **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche** (art. 640-bis c.p.) [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022] I

Il reato consiste nella medesima condotta di cui al punto precedente, con la differenza che deve avere ad oggetto contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concesse dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee.

- **Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico** (art. 640-ter c.p.)

Il reato si configura nell'ipotesi in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni, programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi.

- **Frode nelle pubbliche forniture** (art. 356 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	2 - PARTE GENERALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 08

Tale fattispecie punisce chiunque commette frode nell'esecuzione di contratti di fornitura conclusi con lo Stato, con un ente pubblico, o con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità. All'ente possono essere applicate sia le sanzioni pecuniarie che interdittive.

Per «contratto di fornitura» si intende ogni strumento contrattuale destinato a fornire alla P.A. beni o servizi. Il delitto di frode nelle pubbliche forniture è ravvisabile non soltanto nella fraudolenta esecuzione di un contratto di somministrazione (art. 1559 c.c.), ma anche di un contratto di appalto (art. 1655 c.c.); l'art. 356 c.p., infatti, punisce tutte le frodi in danno della pubblica amministrazione, quali che siano gli schemi contrattuali in forza dei quali i fornitori sono tenuti a particolari prestazioni (Cass., VI, 27 maggio 2019).

La norma identifica un quid pluris che va individuato nella malafede contrattuale, ossia nella presenza di un espediente malizioso o di un inganno, tali da far apparire l'esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti (Cass., VI, 11 febbraio 2011, n. 5317). Si richiede anche un comportamento, da parte del privato fornitore, non conforme ai doveri di lealtà e moralità commerciale e di buona fede contrattuale: ed in questo consiste l'elemento della frode.

- **Frode ai danni del Fondo europeo agricolo** (art. 2. L. 23/12/1986, n.898) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

2.2.2 Art. 24-bis - Delitti informatici e trattamento illecito di dati

Con l'entrata in vigore della **Legge 18 marzo 2008**, n. 48 di ratifica ed esecuzione della convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica sottoscritta a Budapest il 23 novembre 2001, è stato introdotto nel Decreto l'articolo 24, bis, che ha esteso l'elenco dei reati a:

- **Falsità in documenti informatici** (art. 491-bis c.p.)

L'articolo in esame dispone che ai documenti informatici pubblici o privati aventi efficacia probatoria si applichi la medesima disciplina penale prevista per le falsità commesse con riguardo ai tradizionali documenti cartacei, previste e punite dagli articoli da 476 a 493 c.p. Si citano, tra gli altri, i reati di falsità materiale o ideologica commessa da pubblico ufficiale o da privato, falsità in registri e notificazioni, falsità in scrittura privata, falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti servizi di pubblica necessità, uso di atto falso

- **Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico** (art. 615-ter c.p.)

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	2 - PARTE GENERALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 08 Data 19.12.2024

Il reato in questione (*Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni*) è un reato comune, realizzabile ad opera di chiunque; la qualità soggettiva dell'agente (pubblico ufficiale, incaricato di un pubblico servizio, investigatore privato, operatore del sistema) integra la circostanza aggravante di cui al 2° comma, n. 1. Quanto alla condotta penalmente rilevante, da un lato è punito colui che si introduce abusivamente, e cioè senza il consenso del titolare dello ius excludendi, in un sistema informatico o telematico munito di sistemi di sicurezza; dall'altro, è punito chi permanga in collegamento con il sistema stesso, nonostante il titolare abbia esercitato, sia pur tacitamente, lo ius excludendi. L'accesso ad un sistema informatico o telematico può avvenire per acquisire informazioni o dati ovvero per manipolare i dati presenti nell'archivio elettronico, al fine di conseguire un vantaggio o per fini meramente distruttivi. In ogni caso, il reato si consuma con il semplice accesso al sistema informatico o telematico, purché esso sia protetto da misure di sicurezza.

- **Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici** (art. 615-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]

La norma in esame completa la tutela prevista dalla disposizione precedente e punisce l'abusiva acquisizione in qualunque modo dei mezzi o codici di accesso, che consente a soggetti non legittimati di inserirsi nel sistema informatico o telematico altrui, vanificando l'ostacolo costituito dalle misure di protezione. Si tratta di un reato di pericolo, essendo la condotta prodromica rispetto ad alte condotte delittuose che possono consumarsi una volta superato l'ostacolo rappresentato dalle misure di protezione

- **Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico** (art. 615-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]

La condotta criminosa si realizza attraverso comportamenti, quali il procacciamento, la produzione, la riproduzione, l'importazione, la diffusione, la comunicazione, la consegna o la messa a disposizione di terzi di programmi informatici virali, al fine di danneggiare illecitamente, o interrompere

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	2 - PARTE GENERALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 08

totalmente o parzialmente, o alterare, un programma informatico o telematico o i dati e le informazioni in esso contenute o ad esso pertinenti.

- **Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche** (art. 617-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]

La norma prevede due distinte ipotesi criminose. La prima, prevista al 1° comma, consiste nell'intercettare, impedire o interrompere comunicazioni con e tra mezzi informatici o telematici. La seconda ipotesi criminosa, prevista al 2° comma, consiste nella rivelazione di notizie illegittimamente apprese e deve essere rivolta al pubblico, per cui non costituiscono reato le comunicazioni personali e riservate. Il reato in questione è un reato comune, realizzabile ad opera di chiunque

- **Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche** (art. 617-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]

La condotta consiste nell'installazione di strumenti idonei ad intercettare, impedire o interrompere le comunicazioni; non è necessario che questi strumenti vengano effettivamente utilizzati, essendo sufficiente la loro posa in opera e la loro attitudine agli scopi per i quali essere sono stati installati. Il reato si consuma con il solo fatto di aver collocato gli apparati idonei agli scopi sopra indicati.

- **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici** (art. 635-bis c.p.)

La disposizione in commento punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera, sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui. Il reato prevede aggravanti di pena se i fatti sono commessi con violenza alle persone, minaccia o con abuso della qualità di operatore di sistema. Al ricorrere di una delle aggravanti previste, il reato è perseguibile d'ufficio, altrimenti a querela.

- **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità** (art. 635-ter c.p.)

La norma punisce le condotte anche solo dirette a produrre gli eventi lesivi descritti all'articolo che precede, a prescindere dal prodursi in concreto del risultato del danneggiamento, che se si verifica costituisce circostanza aggravante ai fini della pena. Deve però trattarsi di condotte dirette a colpire informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità. Rientrano, pertanto, in tale fattispecie, anche le condotte

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	2 - PARTE GENERALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 08

riguardanti dati, informazioni e programmi utilizzati da enti privati, purché siano destinati a soddisfare un interesse di pubblica necessità. Il reato è perseguibile d'ufficio e prevede aggravanti di pena se i fatti sono commessi con violenza alle persone, minaccia o con abuso della qualità di operatore di sistema.

- **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici** (art. 635-quater c.p.)

La norma in esame punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'art. 635-bis c.p., ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento. Per dirsi consumato il reato in oggetto, il sistema su cui è perpetrata la condotta criminosa deve risultare danneggiato o reso, anche in parte, inservibile o ne deve venire ostacolato il funzionamento. Il reato è perseguibile d'ufficio e prevede aggravanti di pena se i fatti sono commessi con violenza alle persone, minaccia o con abuso della qualità di operatore di sistema.

- **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità** (art. 635-quinquies c.p.)

La norma in esame punisce le medesime condotte descritte nell'articolo che precede, perpetrate, però, su sistemi informatici o telematici di pubblica utilità. A tal proposito, si rileva che, a differenza del testo letterale dell'art. 635-ter c.p., questa norma non fa più alcun riferimento all'utilizzo dei sistemi informatici o telematici da parte di enti pubblici. Per la configurazione del reato in oggetto parrebbe, quindi, che i sistemi aggrediti debbano essere semplicemente "di pubblica utilità". Non sarebbe, cioè, da un lato, sufficiente l'utilizzo da parte di enti pubblici e sarebbe, dall'altro lato, ipotizzabile che la norma possa applicarsi anche al caso di sistemi utilizzati da privati per finalità di pubblica utilità. Il reato è perseguibile d'ufficio e prevede aggravanti di pena se i fatti sono commessi con violenza alle persone, minaccia o con abuso della qualità di operatore di sistema.

- **Frode informatica del certificatore di firma elettronica** (art. 640-quinquies c.p.)

Trattasi di fattispecie molto settoriale, che ha ad oggetto l'attività del "certificatore qualificato", ovvero di quel soggetto, pubblico o privato, che è abilitato al rilascio di quella particolare forma di firma elettronica nota con il nome di "firma digitale"

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	2 - PARTE GENERALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 08

- **Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica** (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)

2.2.3 Art. 24-ter - Delitti di criminalità organizzata

- **Associazione di tipo mafioso anche straniere** (art. 416-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]

Il reato si configura mediante la partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e di servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Il D.Lgs. n. 21/2018 ha introdotto l'art. 416-bis 1 c.p. rubricato "Circostanze aggravanti ed attenuanti per reati connessi ad attività mafiose", successivamente modificato con Legge 24 maggio 2023, n. 60.

- **Associazione per delinquere** (art. 416 c.p.)

Il reato si configura mediante la condotta di tre o più persone che si associano al fine di commettere delitti. Il fatto vietato consiste anche nella semplice partecipazione ad una associazione per delinquere (cioè ad un gruppo costituito da almeno tre persone che si sono associate allo scopo di commettere delitti): la fattispecie di partecipazione è integrata da un qualunque contributo all'associazione con la consapevolezza del vincolo associativo, non essendo necessario che i reati-fine siano realizzati. Si consideri che tra le forme di manifestazione del contributo rilevante ai fini della partecipazione è bastevole qualunque figura di aiuto, per esempio la agevolazione nell'ottenimento di un finanziamento.

- **Scambio elettorale politico-mafioso** (art. 416-ter c.p.) [così sostituito dall'art. 1, comma 1, L. 17 aprile 2014, n. 62, a decorrere dal 18 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 della medesima L. 62/2014)
- **Sequestro di persona a scopo di estorsione** (art. 630 c.p.)

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	2 - PARTE GENERALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 08

- **Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope** (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309) [comma 7-bis aggiunto dal D.Lgs. n. 202/2016]

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui tre o più persone si associano allo scopo di coltivare, produrre, fabbricare, estrarre, raffinare, vendere o mettere in vendita, offrire, cedere, distribuire, commerciare, trasportare, procurare ad altri, inviare, passare o spedire in transito o consegnare per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope. Chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'organizzazione è punito con la reclusione non inferiore a vent'anni. Chi partecipa è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni

- **Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo** (L. 203/91)
- **Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110** (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)

-

2.2.4 Art. 25 - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio

- **Indebita destinazione di denaro o cose mobili** (art. 314 c.p.) [articolo introdotto nel catalogo dei reati presupposto con L. n. 112/2024]

La fattispecie si realizza con la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto.

- **Concussione** (art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	2 - PARTE GENERALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 08 Data 19.12.2024

La fattispecie si realizza con la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a terzi, denaro o altra utilità.

- **Corruzione per l'esercizio della funzione** (art. 318 c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012, L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019]

La fattispecie corruttiva in esame si configura nelle ipotesi in cui il pubblico ufficiale, per l'esercizio delle sue funzioni, indebitamente riceva, per sé o per un terzo, denaro od altre utilità, o ne accetti la promessa. Tale condotta può essere punita anche quando è compiuta da un incaricato di pubblico servizio; in tal caso, la pena è ridotta in misura non superiore a un terzo

- **Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio** (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]

Tale fattispecie corruttiva si configura nelle ipotesi in cui il pubblico ufficiale per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio riceve, per sé o per un terzo, denaro od altre utilità o ne accetta la promessa. Tale condotta è penalmente rilevante anche se compiuta da un incaricato un pubblico servizio; in tale ipotesi, tuttavia, la pena è ridotta in misura non superiore a un terzo. La corruzione (nelle due forme tipizzate e sanzionate dagli articoli 318 e 319 c.p.) è un reato a concorso necessario: l'art. 321 c.p. estende, infatti, le pene previste per il corrotto anche al corruttore, cioè a chi dà o promette il denaro od altre utilità. È necessario sottolineare che, nelle ipotesi in cui le attività concretamente svolte siano qualificate o qualificabili come pubblica funzione o pubblico servizio, possono verificarsi sia corruzioni c.d. attive (l'amministratore o il dipendente corrompono un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio per ottenere un vantaggio per la società), sia corruzioni c.d. passive (l'esponente della società riceve denaro o altre utilità per compiere un atto dovuto o contrario ai doveri d'ufficio)

- **Circostanze aggravanti** (art. 319-bis c.p.)

Il legislatore ha, con questo disposto codicistico, ritenuto più grave – e punito più gravemente – il mercimonio volto a conferire incarichi pubblici, stipendi, pensioni o la stipulazione di contratti. Tale circostanza, poi, è solamente riferibile al delitto di cui all'art. 319 c.p.; stante il richiamo, dunque, anche l'atto di cui parla il testo dovrà essere contrario all'ufficio del soggetto agente.

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	2 - PARTE GENERALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 08 Data 19.12.2024

- **Corruzione in atti giudiziari** (art. 319-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]

La fattispecie di reato si configura nelle ipotesi in cui i fatti di corruzione, sia propria che impropria, vengano commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo giudiziario (civile, penale o amministrativo).

- **Induzione indebita a dare o promettere utilità** (art. 319-quater) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015]

Tale fattispecie, introdotta dalla "Legge Anticorruzione" (L. n. 190/12), richiama il reato, ora eliminato, di "concussione per induzione", ponendosi, tuttavia, sia per la sua collocazione nell'ambito del codice, che per alcuni dei suoi elementi caratteristici, in una posizione intermedia tra i reati di concussione e corruzione. Mentre la fattispecie corruttiva si basa su un accordo, di norma prodotto dall'iniziativa del privato, nel reato in questione i due soggetti si determinano autonomamente, e in tempi almeno idealmente successivi: il soggetto pubblico avvalendosi del *metus publicae potestatis* e il privato subendo tale condizione di *metus*.

La norma punisce, quindi, anche la persona giuridica cui appartiene il soggetto apicale ovvero il soggetto sottoposto alla direzione/vigilanza dello stesso che, assecondando il comportamento induttivo del funzionario pubblico, perfeziona la dazione dell'indebito. Esempio di possibile comportamento illecito: il reato di indebita induzione a dare o promettere utilità si può configurare qualora un esponente della società sia indotto dal Pubblico Ufficiale a promettere somme di denaro affinché non siano rilevate delle irregolarità in sede di ispezione da parte della ASL presso l'Azienda.

- **Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio** (art. 320 c.p.)

Tale norma sancisce la punibilità dell'incaricato di pubblico servizio per le ipotesi di corruzione propria ed impropria, con pene diminuite.

- **Pene per il corruttore** (art. 321 c.p.)

Questo articolo sancisce la punibilità del corruttore.

- **Istigazione alla corruzione** (art. 322 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio rifiuti l'offerta non dovuta di denaro a altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri ovvero nell'ipotesi in cui l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	2 - PARTE GENERALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 08

incaricato di pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri

- **Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri** (art. 322-bis c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. n. 3/2019]

L'art 322 bis estende la punibilità delle fattispecie di cui sopra (con l'aggiunta del reato di peculato) nei confronti di membri appartenenti ad organi delle Comunità Europee o Stati esteri.

La Legge 8 agosto 2024, n. 112 "Conversione il legge con modificazioni, del Decreto Legge 4 luglio 2024, recante misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della Giustizia", ha modificato l'art. 322-bis c.p. con l'introduzione del reato di

- **indebita destinazione di denaro o cose mobili in relazione agli interessi finanziari dell'Unione Europea.**

A causa della sempre maggiore compenetrazione tra ordinamenti statali, europei ed internazionali, il legislatore ha esteso la punibilità per i delitti contro la Pubblica Amministrazione anche alle ipotesi in cui vi siano coinvolti i membri appartenenti ad organi delle Comunità Europee o di Stati esteri.

- **Traffico di influenze illecite** (art. 346-bis c.p.) [modificato dalla L. 3/2019]

Tale ipotesi di reato, introdotta tra i "reati presupposto" dalla Legge n. 3/2019, si configura quando chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli art. 319 e 319 - ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, ovvero per remunerarlo in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. Alla medesima pena soggiace chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale. Le pene per tale fattispecie sono aumentate se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o se i fatti sono commessi in

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	2 - PARTE GENERALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 08 Data 19.12.2024

relazione all'esercizio di attività giudiziarie. Trattasi di una fattispecie introdotta tra i "reati presupposto" dalla Legge n. 3/2019 (legge Anticorruzione 2019).

- **Peculato** (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

La norma va a sanzionare la condotta del pubblico ufficiale che si appropri di denaro o cosa mobile altrui che possieda o comunque di cui abbia la disponibilità per ragioni del suo ufficio.

In tale condotta (appropriazione) rientrano la dissipazione, l'alienazione, la negazione del possesso, il rifiuto di restituzione, la ritenzione, il nascondere ed altre simili.

- **Peculato mediante profitto dell'errore altrui** (art. 316 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

è punito il fatto di colui che si appropria, bensì di chi riceve o ritiene denaro od altre utilità.

Si ha ricezione quando v'è l'accettazione di un quid da parte di un terzo senza sollecitazioni, passivamente; per converso, vi sarà ritenzione qualora la cosa, una volta ricevuta, venga mantenuta presso di sé, ergo tale reato può consistere tanto in una condotta attiva (appropriazione) od omissiva (mancata restituzione)

- **Abuso d'ufficio** (art. 323 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020] ABROGATO ex Legge 9 agosto 2024 n. 114 "Modifiche al codice penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare"

~~Il reato che occupa punisce il soggetto pubblico che, abusando delle sue funzioni, abbia procurato a sé un vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto. La condotta è descritta minuziosamente, onde precisare nel modo migliore i limiti dell'abuso punibile, in ossequio al principio di tipicità. Il pubblico ufficiale deve aver infatti agito in violazione delle leggi o dei regolamenti che disciplinano l'esercizio delle funzioni o del servizio. A quanto sopra, poi, si aggiunge l'inosservanza dell'obbligo giuridico di astenersi, sia nel caso di conflitto di interessi (è l'ipotesi di interesse privato in atto d'ufficio), sia nelle altre ipotesi previste dalla legge o dai regolamenti~~

~~Nel corso degli anni successivi, altre fattispecie di reato sono confluite nel novero dei "reati presupposto" che comportano la responsabilità dell'Ente ex D.LGS. 231/01.~~

La **Legge n. 3 del 2019**, pubblicata in G.U. il 16 gennaio 2019, n. 16, introduce misure per il contrasto dei reati contro la Pubblica Amministrazione (c.d. Legge Spazzacorrotti) ed ulteriormente ampliato il catalogo dei reati presupposto introducendo nell'art. 25 del D.Lgs. 231/01, il reato di traffico di

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	2 - PARTE GENERALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 08

influenze illecite ex. Art. 346 bis cod. pen. Articolo riformulato in senso restrittivo, ex Legge 9 agosto 2024 n. 114 "Modifiche al codice penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare"

2.2.5 Art. 25 bis - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

Con l'articolo 6 della **Legge 23 novembre 2001, n. 409**, recante "Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro", con l'Art. 25 bis sono stati inseriti nei reati previsti dal Decreto, i seguenti reati:

- **Alterazione di monete** (art. 454 c.p.)
- **Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate** (art. 453 c.p.)
- **Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate** (art. 455 c.p.)
- **Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede** (art. 457 c.p.)
- **Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati** (art. 459 c.p.)
- **Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo** (art. 460 c.p.)
- **Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata** (art. 461 c.p.)
- **Uso di valori di bollo contraffatti o alterati** (art. 464 c.p.)
- **Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni** (art. 473 c.p.)
- **Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi** (art. 474 c.p.)

2.2.6 Art. 25 bis I – Delitti contro l'industria e il commercio

Questo articolo è stato aggiunto dall'art. 15, comma 7, lettera b) della **Legge 23 luglio 2009, n. 99**, recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia", inserendo nei reati presupposto previsti dal Decreto, i seguenti reati:

- **Frode nell'esercizio del commercio** (art. 515 c.p.)
- **Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine** (art. 516 c.p.)

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	2 - PARTE GENERALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 08

- **Vendita di prodotti alimentari con segni mendaci** (art. 517 c.p.) [Articolo modificato dalla Legge 27 dicembre 2023, n. 206]
- **Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale** (art. 517-ter c.p.)
- **Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine di prodotti agroalimentari** (art. 517-quater c.p.)

La Legge 14 gennaio 2013, n. 9 rubricata “Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini” ha inoltre introdotto questo particolare ambito di illeciti amministrativi inserendo tra i reati presupposto le seguenti fattispecie:

- **Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari** (art. 440 c.p.)
- **Commercio di sostanze alimentari contraffatte e adulterate** (art. 441 c.p.)
- **Commercio di sostanze alimentari nocive** (art. 444-ter c.p.)

2.2.7 Art. 25 ter - Reati societari

Nell’ambito della riforma del diritto societario, l’art. 3 del **Decreto Legislativo 11 aprile 2002, n.61**, entrato in vigore il 16 aprile 2002, ha inserito nel Decreto l’art. 25-ter, che ha esteso la responsabilità amministrativa degli Enti anche alla commissione dei seguenti reati societari (modificati dallo stesso Decreto n. 61/2002):

- **False comunicazioni sociali** (art. 2621 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]

Per effetto della L. 69/2015 le false comunicazioni sociali, precedentemente sanzionate come contravvenzione (arresto fino a due anni), vengono ora qualificate come un delitto, punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Il richiamato provvedimento ha apportato le seguenti ulteriori modifiche all’articolo in esame:

- eliminazione delle soglie di non punibilità (disciplinate dai soppressi commi III e IV),
- esplicita previsione della consapevolezza delle falsità esposte,
- eliminazione del riferimento all’omissione di “informazioni” ed introduzione del richiamo all’omissione di “fatti materiali rilevanti” (la cui comunicazione è imposta dalla legge in relazione alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene),

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	2 - PARTE GENERALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 08

- introduzione dell'ulteriore elemento oggettivo della "concreta" idoneità dell'azione od omissione ad indurre altri in errore.

La L. 69/2015 ha introdotto ex novo nel codice civile e nel novero dei reati presupposto ai sensi del D.Lgs. 231/2001 l'articolo 2621 bis che disciplina l'ipotesi che i fatti di cui all'art. 2621 c.c.. (falso in bilancio) siano di lieve entità, salvo che costituiscano più grave reato. Tale fattispecie, punita con la reclusione da sei mesi a tre anni (fatta salva la non punibilità per particolare tenuità del fatto, come previsto dal nuovo art. 2621 ter C.C.), viene qualificata dal giudice tenendo conto: della natura e delle dimensioni della società, delle modalità o degli effetti della condotta. Analoga sanzione si applica nel caso in cui le falsità o le omissioni riguardino società che non superano i limiti indicati dall'art. 1, comma II, della legge fallimentare. In tale caso il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

- **Fatti di lieve entità** (art. 2621-bis c.c.)
- **False comunicazioni sociali delle società quotate** (art. 2622 c.c.) [articolo modificato dalla L n. 69/2015]
- **Impedito controllo** (art. 2625, comma 2, c.c.)

Il reato di impedito controllo si verifica nell'ipotesi in cui, attraverso l'occultamento di documenti o altri artifici atti allo scopo, si impedisca o semplicemente si ostacoli lo svolgimento delle attività di controllo, che siano attribuite ai soci e ad altri organi sociali, dalla legge. Il reato si considera imputabile alla società, tuttavia, unicamente nell'ipotesi in cui l'impedimento, o il semplice ostacolo, creato dagli amministratori alle verifiche di cui all'art. 2625, abbia procurato un danno ai soci, stante l'esplicito riferimento al solo 2° comma di tale disposizione, contenuto nel D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

- **Indebita restituzione di conferimenti** (art. 2626 c.c.)

Il reato di indebita restituzione dei conferimenti, previsto a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, quale garanzia dei diritti dei creditori e dei terzi, si verifica nel caso di restituzione, più o meno palese, dei conferimenti ai soci, ovvero nella liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, fuori dalle ipotesi di legittima riduzione del capitale sociale. L'esplicito riferimento della norma ai soli amministratori esclude la punibilità, ai sensi dell'art. 2626, dei soci beneficiari o liberati dall'obbligo di conferimento.

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	2 - PARTE GENERALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 08

- **Illegale ripartizione degli utili e delle riserve** (art. 2627 c.c.)
- **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante** (art. 2628 c.c.)
- **Operazioni in pregiudizio dei creditori** (art. 2629 c.c.)

Il reato si realizza nell'ipotesi in cui si proceda a riduzioni del capitale sociale, a fusioni con altra società ovvero a scissioni della società stessa, in violazione delle disposizioni previste dalla legge a tutela dei creditori. Perché il reato sussista, tuttavia, è necessario che da tali operazioni derivi un pregiudizio ai creditori; inoltre, il reato si estingue qualora i creditori danneggiati siano risarciti prima del giudizio.

- **Omessa comunicazione del conflitto d'interessi** (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla legge n. 262/2005]

Tale norma sanziona le violazioni di cui al 2391, primo comma, c.c. qualora arrechino danno alla società o ai terzi. In particolare, punisce l'Amministratore che:

- non dà notizia – condotta omissiva - (precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata) di un proprio interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società;
- compie un'operazione della società – condotta commissiva - in cui abbia interesse per conto proprio o di terzi, non investendo della stessa l'organo collegiale.

- **Formazione fittizia del capitale** (art. 2632 c.c.)
- **Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori** (art. 2633 c.c.)
- **Corruzione tra privati** (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla legge n. 190/2012; modificato dal D.Lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019]

La L. 190/2012 ("Legge anticorruzione") ha modificato l'art. 2635 c.c. inserendolo nel novero dei reati presupposto limitatamente al comportamento del corruttore. Di conseguenza la responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/2001 si configura a carico della società cui appartiene il soggetto che – al fine di far conseguire un vantaggio all'ente di appartenenza – dà o promette denaro o altra utilità agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci, ai liquidatori e alle persone sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei summenzionati soggetti.

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	2 - PARTE GENERALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 08

- **Istigazione alla corruzione tra privati** (art. 2635-bis c.c.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019]
- **Illecita influenza sull'assemblea** (art. 2636 c.c.)
- **Aggiotaggio** (art. 2637 c.c.)
- **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza** (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)

Il reato in questione si realizza in due diverse ipotesi. In primo luogo, nel caso in cui determinati soggetti (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori di società o enti e, in generale, i soggetti sottoposti alle autorità pubbliche di vigilanza ex lege) esponcano, in occasione di comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza, cui sono tenuti in forza di legge, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, ovvero occultino, totalmente o parzialmente, con mezzi fraudolenti, fatti che erano tenuti a comunicare, circa la situazione patrimoniale, economica o finanziaria della società, anche qualora le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi. In tale prima ipotesi, il reato si perfeziona nel caso in cui la condotta criminosa sia specificamente volta ad ostacolare l'attività delle autorità pubbliche di vigilanza. La seconda ipotesi si realizza invece indipendentemente dal fine perseguito dagli stessi soggetti, ma soltanto qualora l'attività dell'autorità di pubblica vigilanza sia effettivamente ostacolata dalla loro condotta, di qualunque genere essa sia, anche omissiva.

2.2.8 Art 25 quater - Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali

Con art. 3 della **Legge 14 gennaio 2003 n.7** ("Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, di New York del 9 dicembre 1999"), è stato inserito nel Decreto l'art 25-quater, rubricato "Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali", nonché dei delitti " che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'art. 2 della Convenzione". Nello specifico si annoverano i seguenti reati:

- **Associazioni sovversive** (art. 270 c.p.)

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	2 - PARTE GENERALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 08

- **Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico** (art. 270 bis c.p.)
- **Circostanze aggravanti e attenuanti** (art. 270-bis.1 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018]
- **Assistenza agli associati** (art. 270 ter c.p.)
- **Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale** (art. 270 quater c.p.)
- **Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo** (art. 270-quater.1) [introdotto dal D.L. n. 7/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 43/2015]
- **Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale** (art. 270 quinquies c.p.)
- **Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo** (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.)
- **Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro** (art. 270 quinquies.2 c.p.)
- **Condotte con finalità di terrorismo** (art. 270 sexies c.p.)
- **Attentato per finalità terroristiche o di eversione** (art. 280 c.p.)
- **Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi** (art. 280 bis c.p.)
- **Atti di terrorismo nucleare** (art. 280 ter c.p.)
- **Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione** (art. 289 bis c.p.)
- **Sequestro a scopo di coazione** (art. 289-ter c.p.) [introdotto dal D.Lgs. 21/2018]
- **Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo** (art. 302 c.p.)
- **Cospirazione politica mediante accordo** (art. 304 c.p.)
- **Cospirazione politica mediante associazione** (art. 305 c.p.)
- **Banda armata: formazione e partecipazione** (art. 306 c.p.)
- **Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata** (art. 307 c.p.)
- **Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo** (L. n. 342/1976, art. 1)
- **Danneggiamento delle installazioni a terra** (L. n. 342/1976, art. 2)
- **Sanzioni** (L. n. 422/1989, art. 3)
- **Pentimento operoso** (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5)
- **Convenzione di New York del 9 dicembre 1999** (art. 2)

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio			
	SISTEMA DI GESTIONE	2 - PARTE GENERALE	D.Lgs. 231-01	
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		<table border="1"> <tr> <td>Rev. 08</td> <td>Data 19.12.2024</td> </tr> </table>	Rev. 08
Rev. 08	Data 19.12.2024			

2.2.9 - Art. 25 quater.1 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

Con **Legge 9 gennaio 2006 n.7**, in vigore dal 2 febbraio 2006, ha inserito nel Decreto l'art. 25-septies relativo al delitto di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).

2.2.10 Art. 25 quinquies - Delitti contro la personalità individuale

Con **Legge n. 228 del 11 agosto 2003, in vigore dal 7 settembre 2003**, è stato introdotto l'art. 25-quinquies che ha previsto i seguenti reati contro la personalità individuale:

- **Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù** (art. 600 c.p.)
- **Prostituzione minorile** (art. 600-bis c.p.)
- **Pornografia minorile** (art. 600-ter c.p.)
- **Detenzione o accesso a materiale pornografico** (art. 600-quater) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
- **Pornografia virtuale** (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38]
- **Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile** (art. 600-quinquies c.p.)
- **Tratta di persone** (art. 601 c.p.) [modificato dal D.Lgs. 21/2018]
- **Acquisto e alienazione di schiavi** (art. 602 c.p.)
- **Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro** (art. 603-bis c.p.)
- **Adescamento di minorenni** (art. 609-undecies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]

2.2.11 art. 25 sexies - Reati di abuso di mercato

Con Legge n. 62, in vigore dal 27 aprile 2005, si è esteso ulteriormente l'elenco dei reati presupposto con l'inserimento tramite l'art. 25-sexies dei reati di:

- **Manipolazione del mercato** (art. 185 D.Lgs. n. 58/1998) [articolo modificato dal D.Lgs. 107/2018 e dalla Legge n. 238/2021]
- **Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate** (art. 184 D.Lgs. n. 58/1998) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	2 - PARTE GENERALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 08

2.2.11.1 **Altre fattispecie in materia di abusi di mercato** (Art. 187-quinquies TUF) [articolo modificato dal D.Lgs. n. 107/2018]

- **Divieto di manipolazione del mercato** (art. 15 Reg. UE n. 596/2014)
- **Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate** (art. 14 Reg. UE n. 596/2014)

2.2.12 Reati transnazionali - Illeciti ex D.Lgs. 231/01, non inseriti nel corpus del decreto de quo

La **Legge 16 marzo 2006 n. 146**, in vigore dall'11 aprile 2006 (ratificando la Convenzione di Palermo sulla criminalità organizzata transnazionale), con l'art. 10 della legge 146 ha previsto l'applicabilità del regime della responsabilità amministrativa degli Enti anche per i reati di seguito indicati che abbiano il carattere della transnazionalità, riferendosi con tale termine alle ipotesi di reati commessi in: in più di uno stato o in uno stato:

- **Favoreggiamento personale** (art. 378 c.p.);
- **Associazione per delinquere** (art. 416 c.p.);
- **Associazione di tipo mafioso** (art. 416-bis c.p.);
- **Riciclaggio** (art. 648-bis c.p.);
- **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** (art. 648-ter c.p.);
- **Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri** (art. 291-quater D.P.R. n. 43/73) [modificato con D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141, art. 86];
- **Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope** (art. 74 D.P.R. 309/90);
- **Disposizioni contro le immigrazioni clandestine** (art. 12, D.Lgs 286/98 e successive modifiche, commi 3, 3 bis, 3 ter e 5 del Testo Unico di cui al D.Lgs 25 luglio 1998 n. 286 e successive modificazioni).

Questa Legge modificata con L. 236/2016 ha introdotto i reati transnazionali che costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti qualora i reati vengano commessi all'estero in modalità transnazionale.

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	2 - PARTE GENERALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 08

2.2.13 Art. 25 septies - Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

Con la **Legge 3 agosto 2007, n.123**, recante "Misure in tema di tutela della salute della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto alla riforma della normativa in materia", che ha apportato (con il T.U salute e sicurezza D.Lgs n.81/08) l'innovazione più significativa al Decreto, introducendo nel novero dei reati presupposto, per la prima volta, fattispecie di natura colpose. Si tratta dei reati di lesione o morte come conseguenza della violazione della normativa in materia di infortuni sul lavoro; l'introduzione di tali reati ha determinato, conseguentemente, un notevole ampliamento della piattaforma imprenditoriale interessata alla normativa, trattandosi di reati di elevata ricorrenza sotto il profilo statistico. L'art. 25 septies, infatti, ha introdotto, appunto, nel D.Lgs n.231/2001 i reati di:

- **Omicidio colposo** (art. 589, cod. pen.);
- **Lesioni colpose gravi o gravissime** (art. 590, comma terzo, cod. pen.)

commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute sicurezza sul lavoro.

2.2.14 art. 25 octies - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

Con il **D.Lgs. 231/07** di recepimento della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo ha intercalato, ai sensi dell'articolo 63, comma terzo, l'art. 25 octies si estende l'elenco dei reati a:

- **Ricettazione** (art. 648 cod. pen.);
- **Riciclaggio** (art. 648, bis, cod. pen.);
- **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** (art. 648, ter, cod. pen.).

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	2 - PARTE GENERALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 08

2.2.15 Art. 25 octies.1 - Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

Con la Legge n.186/2014 sulla "*Voluntary Disclosure*", è stato introdotto il nuovo reato di autoriciclaggio, con la modifica dell'art. 25 octies e l'inclusione di questo nuovo reato nel D.Lgs 231/2001.

Con l'entrata in vigore del D. Lgs. 184/2021, il legislatore è intervenuto nuovamente sul D. Lgs. 231/2001. Per effetto della novella, è stato infatti aggiunto l'art. 25-octies. 1 in base al quale gli enti potranno essere chiamati a rispondere anche di alcuni delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, ove commessi nel loro interesse o vantaggio.

La novità normativa recepisce le indicazioni date dal legislatore comunitario con la Direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, nel duplice intento di contrastare le fonti di entrate della criminalità organizzata derivanti dalla manipolazione di strumenti di pagamento e flussi monetari digitali (connessi, ad esempio, all'utilizzo di bancomat, carte di credito, carte ricaricabili, POS, internet banking, etc.) e garantire un'apposita ed idonea tutela ai consumatori circa il regolare sviluppo del mercato digitale. Prevede i seguenti reati:

- **Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti** (art. 493-ter c.p.)
- **Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti** (art. 493-quater c.p.)
- **Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale** (art. 640-ter c.p.)
- **Trasferimento fraudolento di valori** (art. 512 – bis c.p.) introdotto dal D.L. 10.08.2023 n 105.

Come si ricorderà, tale delitto era già stato previsto nel D. Lgs. 231/2001 quale reato presupposto dell'illecito amministrativo di cui all'art. 24 (indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture), ma

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio			
	SISTEMA DI GESTIONE	2 - PARTE GENERALE	D.Lgs. 231-01	
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		<table border="1"> <tr> <td>Rev. 08</td> <td>Data 19.12.2024</td> </tr> </table>	Rev. 08
Rev. 08	Data 19.12.2024			

con una rilevanza per l'ente circoscritta alle sole ipotesi di frode informatica commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e non quando commesso in danno di soggetti privati.

Con il D. Lgs. 184/2021, invece, gli enti potranno essere ritenuti responsabili (questa volta ai sensi dell'art. 25-octies.1) anche per la commissione di frodi informatiche commesse a danno di privati, ma a condizione che sia prospettabile l'aggravante di un fatto illecito che abbia prodotto un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

Il nuovo reato presupposto di cui all'art. 512 – bis c.p. introdotto dal D.L. 10.08.2023 n 105 (*chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648 648-bis e 648-ter*), presenta evidenti punti di contatto con la prevenzione dei reati in materia di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita (art. 25-octies, D.lgs. 231/2001), nonché con il contrasto alle fattispecie di contrabbando (art. 25-sexiesdecies, D.lgs. 231/2001).

2.2.16 Art. 25 novies - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

Con la **Legge n.99/2009** "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese nonché in materia di energia", sono stati inseriti nel Decreto fattispecie concernenti i Delitti in materia di violazione del diritto d'autore e "Delitti contro l'industria e il commercio" in particolare ci si riferisce ai reati:

- **commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione** (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)

Si manifesta il reato qualora chiunque:

- riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nel regno esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;
- a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	2 - PARTE GENERALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 08

b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, una opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;

c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;

d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare;

- **Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa** (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)
- **Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori** (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1)
- **Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati** (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2)
- **Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi**

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	2 - PARTE GENERALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 08

di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)

- **Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione** (art. 171-septies legge n.633/1941)
- **Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale** (art. 171-octies legge n.633/1941).

2.2.17 art. 25 decies - Responsabilità Amministrativa degli Enti al reato di induzione a non rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

La **Legge n. 116/2009** ha poi introdotto, l'art. 25 decies con il quale è stata estesa la Responsabilità Amministrativa degli Enti al reato di induzione a non rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.).

2.2.18 art.25 – undecies - Reati ambientali

Con **D.Lgs. n. 121/2011**, dal 16 agosto 2011 sono stati inseriti nel Decreto (art.25 – undecies) numerosi illeciti ambientali, tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti. La nuova disciplina, frutto del recepimento della direttiva comunitaria 2008/99/CE, prevede l'inclusione dei seguenti reati-presupposto nell'applicazione della relativa disciplina:

- **Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette** (art. 727-bis c.p.);

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	2 - PARTE GENERALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 08

- **Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto** (art. 733-bis c.p.);
- **Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili** (art. 137 D.Lgs. n.152/06);
- **Attività di gestione di rifiuti non autorizzata** (art. 256, D.Lgs n.152/06);
- **Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee** (art. 257 D.Lgs n.152/06);
- **Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari** (art. 258 D.Lgs n.152/06);
- **Traffico illecito di rifiuti** (art. 259 D.Lgs n.152/06);
- **Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti** (art. 260 D.Lgs n.152/06)
- **False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso;**
- **Omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI – area movimentazione nel trasporto di rifiuti** (art. 260-bis D.Lgs n.152/06);
- **Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette** (L. n.150/92, art. 1 e art. 2);
- **Inquinamento doloso** (art. 8 D.Lgs. n.202/07);
- **Inquinamento colposo** (art. 9 D.Lgs. n.202/07).

Successivamente nel 2015 con due distinti interventi normativi, sono state introdotte: con **Legge n. 69/2015** un importante pacchetto di nuove modifiche al sistema anticorruzione, e con **Legge n. 68/2015** sono state disposte disposizioni che inseriscono nel Codice penale un titolo VI-bis ("Dei delitti contro l'ambiente"), composto a sua volta da 12 articoli (dal 452-bis al 452-terdecies) nel quale sono previsti cinque nuovi delitti contro l'ambiente:

- **inquinamento ambientale,**
- **disastro ambientale,**
- **traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività,**

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	2 - PARTE GENERALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 08

- **impedimento del controllo e omessa bonifica.**

2.2.19 Art. 26 duodecies - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Il **D.Lgs. n. 109/2012** ha introdotto l'art. 26 duodecies con il quale la responsabilità amministrativa degli enti è stata estesa alla commissione dei reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare di cui al D.Lgs. n. 286/1998.

2.2.20 Art. 25 terdecies- Razzismo e xenofobi

La Legge n. 167/2017 ha inserito, all'art. 25 terdecies, tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti, i delitti di istigazione e incitamento al razzismo ed alla xenofobia di cui all'art. 3, comma 3 bis, L. 654/1975, con conseguente sanzione della persona giuridica nel cui interesse o a vantaggio della quale i reati sono stati commessi. - art. 604**bis** cod. penale

2.2.21 Art. 25 quaterdecies - Frode in competizioni sportive

La **L. 39 del 03 maggio 2019** introduce la Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati. (art. 25 quaterdecies)

2.2.22 Art. 25 quinquiesdecies – Reati Tributari

Il **D.L. n. 124 del 26 ottobre 2019**, coordinato con L. di conversione n. 157 del 19 dicembre 2019 e modificato dal D.Lgs. n. 75 del 14 luglio 2020 ha introdotto i reati tributari (art. 25 quinquiesdecies).

2.2.23 Art. 25 sexiesdecies e art. 26 - contrabbando e Diritti di confine delitti tentati

Il **D.L. n. 75 del 14 luglio 2020** ha introdotto reati di contrabbando e Diritti di confine (art. 25 sexiesdecies) e delitti tentati (art. 26).

2.2.24 Art. 25 -septiesdecies e duodevicies - Delitti contro il patrimonio culturale

La **Legge n. 22 del 09 marzo 2022 Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale** ha introdotto:

- **Art. 25 -septiesdecies - Delitti contro il patrimonio culturale**

Il nuovo illecito amministrativo di cui all'art. 25 *septiesdecies* D.lgs. 231/2001 (Delitti contro il patrimonio culturale) ha esteso la responsabilità delle persone giuridiche con riferimento ai seguenti articoli: 518 *bis* c.p. (furto di beni culturali); 518-*ter* c.p. (Appropriazione indebita di beni culturali); 518-*quater* c.p. (Ricettazione di beni culturali); 518-*octies* c.p. (Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali) 518-*novies* c.p. (Violazioni in materia di alienazione di beni culturali); 518-*decies* c.p. (Importazione illecita di beni culturali); 518-*undecies* c.p. (Uscita o esportazione illecite di

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	2 - PARTE GENERALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 08 Data 19.12.2024

beni culturali); 518-duodecies c.p. (Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici); 518-quaterdecies c.p.(Contraffazione di opere d'arte).

- **Art. 25 – duodecies - Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici**

Il nuovo illecito amministrativo di cui all'art. 25 duodecies D.lgs. 231/2001 (Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici), ha esteso la responsabilità delle persone giuridiche con riferimento ai seguenti articoli: 518-terdecies c.p. (Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici) e 518-sexies c.p. (Riciclaggio di beni culturali).

2.3 Whistleblowing

Con **Legge n. 179/2017** "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privati*" si è esteso anche al settore privato l'istituto del Whistleblowing. Dunque, anche il settore privato è chiamato ad individuare uno o più strumenti che consentano ai dipendenti di presentare segnalazioni circostanziate nel caso in cui vengano a conoscenza di condotte illecite, tenuto conto che almeno un canale informatico deve essere idoneo a garantire la riservatezza sull'identità del segnalante.

Con il D.Lgs 10 marzo 2023, n. 24, emanato in attuazione alla direttiva (UE) 2019/1937 (whistleblowing) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali, sono stati previsti:

- L'estensione a tutti i datori di lavoro del settore pubblico e privato, a prescindere dall'adozione del modello organizzativo 231, di quanto già stabilito nel decreto attuativo della direttiva europea n. 1937 del 2019 sul whistleblowing in merito a violazioni, comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato
- Gestione dei canali interni di segnalazione ad una singola persona, ad un ufficio interno autonomo, ad un soggetto esterno autonomo o al responsabile della prevenzione della

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	2 - PARTE GENERALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 08

corruzione nel settore pubblico ove è prevista tale figura, come pure nella ipotesi di condivisione del canale e della sua gestione tra comuni diversi dai capoluoghi di provincia

- Aggiunta di un canale di segnalazione esterna alle modalità di segnalazione interna già prevista per le organizzazioni che adottano un Modello 231 attivato dall'ANAC a cui ricorrere quando non è stata previsto, attivato o non conforme un canale di segnalazione interna, oppure il segnalante non ha avuto seguito alla sua segnalazione o ha motivi di ritenere che la sua segnalazione possa determinare rischio di ritorsione o che la violazione
- La divulgazione pubblica (a determinate condizioni) con l'uso di supporti di stampa, della televisione, della radio, dell'uso di Internet

2.4 Divieto di Pantouflage

La Legge n. 190/2012, ha inserito all'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 il comma 16-ter, introducendo il divieto di Pantouflage.

Si tratta di un vincolo per tutti i dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle P.A., di non poter svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della Pubblica Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

Alla base di tale divieto si ravvisa il principio costituzionale di trasparenza, imparzialità, buon andamento e di quello che impone ai pubblici impiegati esclusività del servizio a favore dell'Amministrazione.

Il divieto di pantouflage o revolving doors intende prevenire uno scorretto esercizio dell'attività istituzionale da parte del dipendente pubblico.

Il divieto si pone l'obiettivo di evitare situazioni di conflitto d'interessi.

In particolare, l'intenzione del legislatore, come chiarito dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione è quella di contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	2 - PARTE GENERALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 08

E' inoltre finalizzato ad evitare che il "dipendente pubblico" possa sfruttare la conoscenza delle dinamiche organizzative che connotano gli uffici interni della Pubblica Amministrazione al fine di trarre vantaggi di natura patrimoniale o non patrimoniale.

La norma mira a scongiurare il prodursi degli effetti *contra ius* che potrebbero derivare da una situazione di "conflitto di interesse".

2.5 CRITERI DI IMPUTAZIONE DELL'ILLECITO AMMINISTRATIVO DELL'ENTE

L'illecito addebitabile all'Ente alla stregua del D.Lgs. 231/2001 non consiste in una responsabilità sussidiaria per il fatto altrui, sulla falsariga della responsabilità civile ordinaria da reato del dipendente o proposto di cui all'art. 2049 c.c., ovvero di quella delineata dall'art. 197 c.p.

L'Ente è punito per il fatto proprio, la sua responsabilità è fondata sulla possibilità di muovere un rimprovero direttamente ad esso, in conformità all'art. 27 Cost., per il fatto che il reato è da considerare espressione di una politica aziendale deviante o comunque frutto di una colpa d'organizzazione. Come osservato dalle Sezioni Unite, la responsabilità dell'Ente si fonda su una colpa connotata in senso normativo, in ragione dell'obbligo imposto a tali organismi di adottare le cautele necessarie a prevenire la commissione di alcuni reati, adottando iniziative di carattere organizzativo e gestionale in base ad un "Modello" che individua i rischi e delinea le misure atte a contrastarli, pertanto, la colpa dell'Ente consiste nel non aver ottemperato a tale obbligo.

Il D.Lgs. 231/2001 agli artt. 6 e 7, prevede espressamente l'esenzione dalla responsabilità amministrativa per i reati commessi a proprio vantaggio e/o interesse nell'ipotesi in cui l'Ente si sia dotato di effettivi ed efficaci Modelli di Organizzazione Gestione e Controllo.

L'Adeguata organizzazione è il solo strumento in grado di escludere la "responsabilità" dell'Ente e, conseguentemente, di impedire l'applicazione delle sanzioni a carico dello stesso.

Oltre alla commissione di uno dei reati presupposto, affinché l'Ente sia sanzionabile ai sensi del D.Lgs. 231/2001 devono essere integrati specifici requisiti normativi.

I criteri d'imputazione della responsabilità dell'Ente possono essere distinti in criteri "oggettivi" e criteri "soggettivi".

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	2 - PARTE GENERALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 08

Il primo presupposto di natura oggettiva è integrato dal fatto che il reato sia stato commesso da parte di un soggetto legato all'Ente da un rapporto qualificato.

In proposito si distingue tra:

- soggetti in "posizione apicale", ovvero soggetti che rivestono posizioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente, quali, ad esempio, il legale rappresentante ed il direttore generale, nonché le persone che gestiscono, anche soltanto di fatto, l'Ente stesso, cioè coloro che possono prendere decisioni in nome e per conto dell'Ente.
- soggetti "subordinati", ovvero tutti coloro che sono sottoposti alla direzione ed alla vigilanza dei soggetti apicali. Appartengono a questa categoria i Dipendenti e i Collaboratori e quei soggetti che, pur non facendo parte del personale, hanno una mansione da compiere sotto la direzione ed il controllo di soggetti apicali. Tra i soggetti esterni interessati, oltre ai Collaboratori, vi sono anche i promotori e i Consulenti che su mandato dell'Ente compiono attività in suo nome, nonché, i mandatarî non appartenenti al personale dell'Ente, che agiscano in nome, per conto o nell'interesse dell'Ente stesso.

Altro presupposto oggettivo per l'imputazione dell'illecito all'Ente è rappresentato dal fatto che il reato deve essere commesso, anche alternativamente, nell'interesse o a vantaggio di esso.

L'"interesse", si prefigura ex ante, quando l'autore del reato intende agire allo scopo di favorire l'Ente, indipendentemente dalla circostanza che tale obiettivo sia stato, poi, realmente conseguito.

Il "vantaggio", si configura ex post, allorché l'Ente ha tratto o avrebbe potuto trarre dal reato, un risultato positivo, di natura economica o di altra specie.

La responsabilità dell'Ente sussiste, infatti, non soltanto quando esso ha tratto un vantaggio patrimoniale immediato dalla commissione del reato, ma anche nell'ipotesi in cui, pur nell'assenza di tale risultato, il fatto trovi motivazione nell'interesse dell'Ente.

Fermo restando il dettato normativo di cui all'art. 5 del Decreto e la relativa prassi applicativa, i criteri che consentono di individuare i soggetti in posizione apicale in ALER Varese possono essere così sintetizzati:

- collocazione gerarchica al vertice dell'Azienda o al primo livello di riporto dell'Alta Direzione Aziendale;
- assegnazione di poteri di spesa e di firma che consentono di svolgere talune attività, anche verso l'esterno, con un certo margine di autonomia.

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	2 - PARTE GENERALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 08

I soggetti apicali sono identificabili avvalendosi dell'organigramma aziendale.

2.6 L'EFFICACIA ESIMENTE

Il Decreto, nell'introdurre il citato regime di responsabilità, ha tuttavia previsto una specifica forma di esonero dalla stessa, gli artt. 6 e 7 del Decreto prevedono infatti che, ove uno dei reati di cui al Decreto sia commesso da un apicale o da un sottoposto nell'interesse o a vantaggio della persona giuridica, l'Ente possa essere esente da responsabilità qualora abbia adottato ed efficacemente attuato al proprio interno un Modello di Organizzazione, di Gestione e Controllo idoneo a prevenire tali reati. Secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 2 del Decreto, tale Modello deve in particolare rispondere alle seguenti esigenze:

- A. individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- B. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- C. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- D. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- E. introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Sebbene il D. Lgs. n. 231/2001 ponga l'accento sulla funzione "esimente" dei modelli di organizzazione, gestione e controllo, essi hanno in primo luogo una funzione "preventiva" in relazione ai reati suscettibili di comportare la responsabilità amministrativa e più in generale, sono volti ad assicurare che l'attività della persona giuridica risponda pienamente a un parametro di "legalità".

L'adozione del Modello costituisce, dunque, per l'ente la possibilità normativamente configurata di escludere la propria responsabilità. In realtà la normativa ha maggiormente posto l'accento sull'aspetto preventivo dei reati, piuttosto che su quello punitivo-repressivo dell'applicazione della sanzione, ponendo il Modello come cardine della riforma e sistema da adottarsi, secondo le intenzioni del legislatore, ordinariamente nel contesto della gestione dell'attività di impresa, relegando conseguentemente il sistema sanzionatorio alla scongiurabile ipotesi, patologica, della

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio			
	SISTEMA DI GESTIONE	2 - PARTE GENERALE	D.Lgs. 231-01	
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		<table border="1"> <tr> <td>Rev. 08</td> <td>Data 19.12.2024</td> </tr> </table>	Rev. 08
Rev. 08	Data 19.12.2024			

verifica di un fatto di reato, il cui rischio di commissione l'adozione del Modello dovrebbe ridurre al minimo, nei termini normativamente indicati.

A conferma di tale orientamento, depone anche l'aver previsto la possibilità per gli Enti incorsi nella responsabilità di cui al Decreto, privi di alcun Modello, di beneficiare di una attenuante della pena se, prima dell'apertura del dibattimento, dimostrano di avere adottato ed efficacemente attuato adeguati protocolli organizzativi.

Quanto all'efficacia, l'art. 6 comma 2 del Decreto, statuisce che il Modello per essere considerato tale, deve soddisfare le seguenti esigenze:

- 1) individuare nell'Analisi delle attività aziendali a rischio, le attività sensibili, quelle cioè nel cui ambito possono essere commessi reati;
- 2) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- 3) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- 4) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli.

La caratteristica dell'effettività del Modello, invece, è inscindibilmente legata al concetto della efficace attuazione che, a norma dell'art. 7 comma 4 del Decreto richiede:

- 1) una verifica periodica e l'eventuale modifica del Modello quando siano accertate significative violazioni delle prescrizioni, ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività aziendale, ovvero, ancora, intervengono modifiche normative tali da rendere non più adeguato il Modello in essere che, deve essere aggiornato-
- 2) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle procedure previste dal Modello e del Codice Etico.

2.7 LE SANZIONI

Le sanzioni irrogabili all'Ente conseguenti alla commissione dei reati presupposto di cui al D.Lgs. 231/2001 posso essere così sintetizzate in:

- amministrative pecuniarie;

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio			
	SISTEMA DI GESTIONE	2 - PARTE GENERALE	D.Lgs. 231-01	
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		<table border="1"> <tr> <td>Rev. 08</td> <td>Data 19.12.2024</td> </tr> </table>	Rev. 08
Rev. 08	Data 19.12.2024			

- interdittive;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

Le sanzioni interdittive sono applicabili dal giudice anche in via cautelare su richiesta del pubblico ministero, qualora ricorrano gravi indizi di responsabilità dell'Ente oppure perché è il concreto pericolo di reiterazione del reato. Inoltre, il giudice può chiedere che si proceda al sequestro preventivo sui beni suscettibili di confisca e il sequestro conservativo in ipotesi di pericolo di dispersione delle garanzie per gli eventuali crediti dello Stato (spese di giustizia, sanzione pecuniaria).

Sanzioni amministrative pecuniarie

La sanzione amministrativa pecuniaria, disciplinata dagli articoli 10 e ss. Del D.Lgs. 231/01, rappresenta la sanzione principale per le ipotesi di responsabilità amministrativa dell'ente, l'omologo della pena detentiva per la persona fisica. Essa si basa sul sistema delle "quote", prevedendo, infatti, il Decreto, in caso di accertata responsabilità dell'ente, la condanna dello stesso ad un numero di quote non inferiore a 100 e non superiore a 1.000. L'ammontare di ciascuna quota è compreso tra un minimo di euro 258,23 e un massimo di Euro 1.549,37.

Ai fini della commisurazione della sanzione pecuniaria, il giudice determina il numero delle quote da irrogare tenendo conto:

- Della gravità del fatto;
- Del grado di responsabilità dell'Ente;
- Dell'attività svolta sia per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto, sia per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Quanto al valore da attribuire a ciascuna quota, esso è fissato sulla base delle condizioni economico-patrimoniali dell'Ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione, evitando, cioè, da un lato, che essa possa essere di importo inadeguatamente basso tale da essere percepito dall'ente come un ulteriore "mero costo" da sopportare legato al rischio di impresa, dall'altro, che possa essere talmente elevato da determinare un illogico depauperamento economico dell'ente, anch'esso fuori dalla ratio della normativa.

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	2 - PARTE GENERALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 08 Data 19.12.2024

Sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive si applicano, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria, solo in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- L'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione, quando la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- In caso di reiterazione degli illeciti (la reiterazione sussiste quando l'Ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva).

Le sanzioni interdittive distinguono in:

- Interdizione dall'esercizio dell'attività;
- Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato;
- Divieto di contrarre con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive sono applicabili per una durata che varia da 3 mesi a 2 anni ed hanno ad oggetto la specifica attività dell'Ente cui si riferisce il reato contestato.

Possono essere applicate anche prima della condanna in via cautelare, su richiesta del Pubblico Ministero, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'Ente e, vi siano fondati e specifici elementi che facciano ritenere concreto il pericolo di commissione di altri illeciti della stessa fattispecie di quello per cui si procede.

La pubblicazione della sentenza di condanna

Può essere disposta solo quando nei confronti dell'Ente è condannato una sanzione interdittiva. La sentenza viene pubblicata una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	2 - PARTE GENERALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 08

giudice nella sentenza di condanna nonché mediante affissione nel comune ove l'Ente ha la sede principale ed è eseguita a spese dell'Ente.

Confisca

Nei confronti dell'Ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede. Quando non è possibile eseguire la confisca indicata, la stessa può avere ad oggetto somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

È bene precisare che dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'Ente (non vi è alcuna responsabilità per soci, associati e amministratori) con il suo patrimonio o con il fondo comune.

Specularmente alle misure cautelari previste dal Codice di Procedura Penale, le sanzioni pecuniarie ed interdittive possono essere applicate anche in via cautelare, sul presupposto di fondati e specifici elementi.

Le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di 5 (cinque) anni dalla data di consumazione del reato.

2.8 LE VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE

Infine, per completezza, è il caso di dire che nell'ambito di operazioni societarie straordinarie la disciplina del Decreto prevede che:

1. In caso di trasformazione l'Ente trasformato rimane responsabile per i fatti anteriori;
2. In caso di fusione (sia nel caso di incorporazione sia nel caso di costituzione di nuovo Ente) l'Ente nuovo risponde per fatti anteriori con i seguenti limiti:
 - Le sanzioni interdittive sono limitate al settore di attività/struttura cui si riferisce l'illecito;
 - b) È prevista comunque la possibilità per il nuovo Ente di sostituire le sanzioni interdittive con sanzioni pecuniarie;
3. In caso di scissione si applica la stessa disciplina per il caso di fusione con la particolarità che le sanzioni interdittive vengono comminate ai soli Enti a cui è rimasto o è stato attribuito il ramo di attività che ha dato luogo alla commissione del reato;

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio			
	SISTEMA DI GESTIONE	2 - PARTE GENERALE	D.Lgs. 231-01	
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		<table border="1"> <tr> <td>Rev. 08</td> <td>Data 19.12.2024</td> </tr> </table>	Rev. 08
Rev. 08	Data 19.12.2024			

4. In caso di cessione/conferimento d'azienda, il cessionario risponde per fatti anteriori se ne era a conoscenza o comunque gli stessi risultavano dalle scritture contabili/bilanci. È previsto il beneficio della preventiva escussione del cedente e con esclusione delle sanzioni interdittive per il cessionario e con pena pecuniaria contenuta nei limiti del valore dell'azienda ceduta.

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	2 - PARTE GENERALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 08 Data 19.12.2024

3 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

3.1 ANALISI DEL CONTESTO E PARTI INTERESSATI

L'ALER è un ente pubblico di natura economica dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale, organizzativa, patrimoniale e contabile e sottoposto, per taluni atti, alla vigilanza e al controllo della Regione Lombardia.

Compito principale dell'ALER è quello di soddisfare il fabbisogno di edilizia residenziale pubblica – E.R.P., ossia di dare risposta alla domanda di abitazione soprattutto delle persone meno abbienti sul territorio di riferimento. (la nuova definizione ex L.R. 16/2016 e R.R. 4/2017 è Servizi Abitativi Pubblici - SAP)

L'ALER assicura ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso agli atti e disciplina il rilascio di copie degli stessi previo pagamento dei meri costi di segreteria; individua, con norme, regolamenti e procedure l'organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano.

L'ALER promuove la partecipazione all'attività dell'amministrazione, a tale fine assicura l'accesso alle strutture e ai servizi agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle organizzazioni dell'utenza.

L'azienda per raggiungere i propri fini svolge le attività previste dal proprio Statuto in particolare:

- Attua interventi di edilizia residenziale mediante l'acquisto, la costruzione e il recupero di abitazioni e di immobili anche attraverso programmi urbanistici attuativi;
- Acquista nell'ambito dei fini istituzionali, terreni fabbricabili;
- Progetta ed esegue programmi integrati, programmi di recupero urbano, programmi di edilizia residenziale, di urbanizzazione propri o per conto di enti pubblici e privati;
- Svolge attività per nuove costruzioni e/o recupero del patrimonio immobiliare esistente, collegate a programmi di edilizia residenziale pubblica;
- Gestisce il patrimonio proprio e di altri enti pubblici;
- Costruisce alloggi da affittare a canone sociale, regolamentato o di libero mercato nel rispetto delle norme vigenti;
- Costruisce alloggi destinati alla vendita, assistiti o meno da mutuo agevolato o da contributi e finanziamenti regionali;

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio			
	SISTEMA DI GESTIONE	2 - PARTE GENERALE	D.Lgs. 231-01	
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		<table border="1"> <tr> <td>Rev. 08</td> <td>Data 19.12.2024</td> </tr> </table>	Rev. 08
Rev. 08	Data 19.12.2024			

- Svolge altre attività imprenditoriali sia di tipo tecnico che di tipo amministrativo.

3.2 IL MODELLO ORGANIZZATIVO

ALER ha basato l'elaborazione del proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito il "Modello") sulla base di quanto previsto da:

- D.Lgs n° 231/2001;
- Linee Guida emesse da Confindustria per l'implementazione del Modello di Organizzazione gestione e controllo e correlata documentazione, approvate il 7 marzo 2002 e aggiornate a giugno 2021.
- Linee guida emesse da Federcasa (Confservizi) per la predisposizione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo di cui all'art. 6 del D.Lgs. n.231/2001 pubblicate nel 2006.
- Decreto del Ministero della Giustizia n. 201 del 26/06/2003¹.
- ISO 31000:2010 Gestione del rischio – Principi e linee guida;
- Decreto del Ministero della Giustizia n. 201 del 26/06/2003.

Si fa inoltre presente che con L. n.190/2012 è stato introdotto, per la prima volta, nell'ordinamento giuridico italiano, un sistema organico di prevenzione della corruzione e dell'illegalità all'interno della Pubblica Amministrazione, articolato su due livelli:

1. Centrale (Autorità nazionale anticorruzione, Ministeri);
2. Periferico (Regioni, Enti locali, Enti pubblici economici).

Le Aziende Pubbliche per l'Edilizia Residenziale (ALER) in quanto enti pubblici economici, sono enti assimilabili per settore operativo agli ex Istituti Autonomi Casa Popolari (IACP), rientrano nell'ambito del sistema regionale lombardo (ex L.R. n. 30/2006), pur non rientrando tra i soggetti della Pubblica Amministrazione.

Pertanto, secondo quanto disposto dall'art. 1 commi 5 e 9 del Decreto Legislativo 6 novembre 2012 n. 190, ALER approva il proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTTC) procedendo

¹ Le associazioni rappresentative degli enti comunicano al Ministero della Giustizia presso la Direzione Generale – Ufficio I – i codici di comportamento contenenti indicazioni specifiche e concrete di settore per l'adozione e attuazione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal Decreto. In assenza di osservazioni da parte del Ministero della Giustizia entro trenta giorni dalla comunicazione, il codice di comportamento acquista efficacia.

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio			
	SISTEMA DI GESTIONE	2 - PARTE GENERALE	D.Lgs. 231-01	
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		<table border="1"> <tr> <td>Rev. 08</td> <td>Data 19.12.2024</td> </tr> </table>	Rev. 08
Rev. 08	Data 19.12.2024			

alla individuazione e valutazione del rischio di accadimenti di fenomeni corruttivi riconducibili alle proprie funzioni istituzionali. Esso prevede:

1. l'individuazione delle aree a maggior rischio di corruzione, valutate in relazione al contesto, all'attività e alle funzioni dell'ente (incluse quelle di cui all'art. 1, comma 16, della L. n. 190 del 2012);
2. la programmazione della formazione, con particolare attenzione alle aree a maggior rischio di corruzione;
3. le procedure per l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione al rischio di fenomeni corruttivi;
4. l'individuazione di modalità di gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
5. l'adozione di un Codice Etico/Comportamentale per i dipendenti ed i collaboratori, che includa la regolazione dei casi di conflitto di interesse per l'ambito delle funzioni ed attività amministrative;
6. la regolazione di procedure per l'aggiornamento;
7. la previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
8. la regolazione di un sistema informativo per attuare il flusso delle informazioni e consentire il monitoraggio sull'implementazione del modello da parte dell'amministrazione vigilante;
9. l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

3.3 ORGANIGRAMMA AZIENDALE

Le attività operative e di gestione di ALER è affidata agli organi preposti secondo quanto disposto dallo Statuto aziendale, dal C.C.N.L. Federcasa di riferimento, nonché dalle nomine che nel tempo la Presidenza e la Direzione hanno effettuato per identificare i responsabili di U.O.G. ed i responsabili/referenti di ogni singola area o ufficio aziendale.

ALER si è dotata di un organigramma aziendale che consente di specificare l'articolazione degli uffici e delle varie unità organizzative.

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio			
	SISTEMA DI GESTIONE	2 - PARTE GENERALE	D.Lgs. 231-01	
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		<table border="1"> <tr> <td>Rev. 08</td> <td>Data 19.12.2024</td> </tr> </table>	Rev. 08
Rev. 08	Data 19.12.2024			

Tale documento **è soggetto a costante aggiornamento da parte della direzione aziendale**, lo stesso è reperibile sul sito web aziendale nella sezione amministrazione trasparente/organizzazione. Il documento è stato disposto sulla base della determina del Direttore Generale n. 48 del 19 febbraio 2024.

3.4 LA GOVERNANCE DI ALER

ALER – Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale di Varese – Como - Monza Brianza - Busto Arsizio (di seguito “ALER”) si propone di improntare la propria attività operativa e gestionale a criteri di legalità, in rigoroso ossequio alla legislazione vigente ed all’etica imprenditoriale e commerciale, tenuto anche conto del precipuo ruolo di interesse pubblicistico svolto quale Ente pubblico economico.

In tale ottica, ALER, in attuazione della disciplina introdotta dal Decreto, intende regolamentare la propria condotta sulla base dei presupposti, degli strumenti e dei fini della nuova normativa, nella convinzione che tale obiettivo oltre che ossequiare il Decreto, si pone in linea con i più elevati standard di cultura imprenditoriale pubblica e si inserisce nel solco di quella tendenza, particolarmente avvertita in ambito comunitario, a perseguire la legalità nell’esercizio dell’attività di impresa, sia sotto il profilo concettuale-culturale che sotto quello tecnico-normativo.

ALER è sensibile all’esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nello svolgimento dell’attività economica, ritenendo che lo svolgimento di tale attività secondo tali principi, proietti all’esterno un’immagine di sé di impresa moderna, affrancata dalla subcultura dell’irregolarità ed illegalità che sovente sono avvertite, secondo il comune sentire, come ontologicamente legate al concetto di “pubblico”.

Peraltro, rispecchiando di certo l’obiettivo perseguito anche da tutti coloro i quali, Dipendenti, Consulenti e Fornitori/Imprese Appaltatrici, operano con Aler, la stessa Azienda ritiene che l’adozione del Modello consente ai predetti di meglio esprimere la propria personalità sia in ambito lavorativo che nei rapporti interpersonali che da questo scaturiscono; in particolare l’adozione del Modello costituisce un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti dei soggetti menzionati, affinché seguano, nell’espletamento delle proprie attività o incarichi, comportamenti corretti e lineari tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio			
	SISTEMA DI GESTIONE	2 - PARTE GENERALE	D.Lgs. 231-01	
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		<table border="1"> <tr> <td>Rev. 08</td> <td>Data 19.12.2024</td> </tr> </table>	Rev. 08
Rev. 08	Data 19.12.2024			

Il tutto con l'effetto di ottimizzare ulteriormente l'attività, la crescita e l'evoluzione di ALER nel percorso sovra-statale europeo al quale la Regione – tra le più importanti dal punto di vista dell'economia del Paese partecipa con un ruolo sempre più preponderante.

3.5 LO SCOPO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

Scopo del presente Modello è quello di costruire un sistema organico ed istituzionalizzato di protocolli e procedure gestionali, nonché di attività di controllo, da svolgersi anche in via preventiva, volto a ridurre al minimo il rischio di commissione dei reati indicati nel Decreto.

Segnatamente, attraverso l'adozione del Modello, gli organi amministrativi dell'Azienda intendono perseguire le seguenti finalità:

- rendere noto a tutto il personale ed a tutti coloro che, in qualsiasi forma, collaborano con ALER che, la stessa condanna in modo fermo, ogni condotta contraria a leggi, regolamenti, norme di vigilanza o comunque in violazione della regolamentazione interna nonché dei principi di sana e trasparente gestione dell'attività aziendale;
- gestire l'attività cui l'Azienda si ispira, specificando che forme di comportamento illecito sono fortemente condannate in quanto, in generale ed ancor prima che illegali in senso lato, contrarie ai principi etico-sociali-imprenditoriali a cui essa intende attenersi nell'espletamento della propria missione aziendale;
- determinare, in tutti coloro che operano con ALER, soprattutto nelle Aree a rischio, la consapevolezza di poter incorrere anch'essi, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei loro confronti, ma anche nei confronti di ALER;
- informare, conseguentemente, i Dipendenti, Fornitori, Imprese Appaltatrici e Consulenti esterni delle gravose sanzioni amministrative applicabili ad ALER nel caso di commissione di reati;
- garantire, da ultimo ma precipuamente, la prevenzione dei reati nell'ambito aziendale mediante il continuo controllo di tutte le Aree di attività a rischio e la formazione del personale alla corretta realizzazione dei loro compiti.

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	2 - PARTE GENERALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 08

In riferimento agli obiettivi del sistema di controllo invece sono i seguenti:

- assicurare la separazione tra funzioni operative e di controllo;
- assicurare il rispetto delle strategie aziendali;
- assicurare il conseguimento della efficacia e dell'efficienza dei processi aziendali;
- garantire la salvaguardia del valore delle attività;
- assicurare l'affidabilità e l'integrità delle informazioni contabili e gestionali;
- garantire la conformità delle operazioni alla legge, alla normativa di vigilanza, alle politiche, ai regolamenti e alle procedure interne.

Per il perseguimento di siffatti obiettivi, il sistema dei controlli interni deve tendere ad enfatizzare i seguenti aspetti:

1. identificazione, misurazione e monitoraggio adeguato di tutti i rischi assunti;
2. attività di controllo ad ogni livello operativo;
3. creazione di sistemi informativi affidabili e idonei a riferire tempestivamente anomalie riscontrate nell'attività di controllo;
4. registrazione di ogni fatto di gestione con adeguato grado di dettaglio;
5. monitoraggio sulle attività che possano determinare rischi di perdite risultanti da errori o dall'inadeguatezza dei processi interni, delle risorse umane e dei sistemi o derivanti da eventi esterni.

Ove il reato venga commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, l'Ente "non risponde se prova" che:

1. L'Organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
2. Il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, curandone il suo aggiornamento, è stato affidato a un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
3. I soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	2 - PARTE GENERALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 08

4. Non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo in ordine al Modello.

Nel caso in cui, invece, il reato venga commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l'Ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e di vigilanza. Detta inosservanza è in ogni caso, esclusa qualora l'Ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Come ben si vede, la differenza tra le due ipotesi suddette, da un lato cioè quella di reato commesso da soggetto apicale, dall'altro quella di reato commesso da soggetto sottoposto alla direzione o vigilanza di quest'ultimi, è di non poco momento. Nel primo caso, infatti, l'onere di dimostrare l'efficace adozione del Modello, nei termini tutti elencati nei superiori punti, incombe in capo all'Ente. Viceversa, nella seconda ipotesi, incomberà sulla Pubblica Accusa dimostrare che vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dei soggetti apicali sui loro sottoposti.

Va precisato, inoltre, che un sistema di controllo interno efficace è quello che riduce in termini di ragionevole sicurezza il rischio di commissione di reati, essendo impossibile costruire un sistema "perfetto" che elimini completamente la possibilità che un soggetto violi la legge penale.

3.6 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo è soggetto a modifiche e revisioni del documento tutte le volte in cui vi siano motivazioni (normative o procedurali) ricondotte a cambiamenti che impattano sulla Governance Aziendale (tali da renderlo inidoneo agli scopi richiesti). Le richieste di aggiornamento possono pervenire dalla Presidenza, Direzione, Responsabili o su proposta-iniziativa dell'Organismo di Vigilanza. Tuttavia, il Modello può essere aggiornato e modificato solamente previa acquisizione del parere dell'Organismo di Vigilanza.

Pertanto, la Presidenza, la Direzione e i Responsabili aziendali, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, sono tenuti a verificare periodicamente l'efficacia e l'effettività delle procedure finalizzate ad impedire la commissione di Reati e qualora riscontrino l'esigenza di modificarle e aggiornarle, presentano un rapporto documentato all'Organismo di Vigilanza, che provvede di conseguenza.

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio			
	SISTEMA DI GESTIONE	2 - PARTE GENERALE	D.Lgs. 231-01	
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		<table border="1"> <tr> <td>Rev. 08</td> <td>Data 19.12.2024</td> </tr> </table>	Rev. 08
Rev. 08	Data 19.12.2024			

3.7 PROCESSO DI RISK ASSESSMENT (RILEVAZIONE DEL RISCHIO)

In relazione al rischio di commissione dei reati, i Modelli organizzativi, devono essere strutturati in modo da considerare in concreto i reati da prevenire. È opportuno quindi che l'esame valutativo riservi particolare attenzione a quei rischi che presentano, in astratto, maggiore compatibilità con la realtà di ALER, ad esempio, quelli relativi ai contratti con la Pubblica Amministrazione, ai reati societari e a quelli finanziari, pur senza dimenticare, peraltro, che anche per i reati e gli illeciti apparentemente più lontani dal settore, possono prodursi, quanto meno e in vari modi, fenomeni di concorso.

È parte integrante del presente Modello il documento "Analisi dei rischi" che mediante la composizione di un algoritmo considera (partendo dalla mappatura dei processi aziendali a loro volta considerati nel "Piano Triennale Prevenzione Corruzione - PTPC") il concreto rischio che si verifichi il reato presupposto applicazione 231 per ogni processo attivo in ALER.

3.8 SISTEMA DI RILEVAZIONE DEL RISCHIO PREVENZIONE FENOMENI CORRUTTIVI (L. 190/2012)

Con la Legge n.190 del 28/11/2012 è stato introdotto, per la prima volta nell'ordinamento giuridico italiano, un sistema organico di prevenzione del fenomeno corruttivo e dell'illegalità all'interno della Pubblica Amministrazione, articolato a livello centrale e periferico.

ALER in quanto ente pubblico economico rientra nell'ambito del sistema regionale lombardo (rif. L. R. n. 30/2006) dunque tra i soggetti sui quali incombe l'obbligo di predisposizione del Piano Triennale Prevenzione Corruzione (PTPC) e Programma Triennale Trasparenza (PTT) e relativi adempimenti correlati, indicati annualmente da specifiche Delibere ANAC.

In sostanza il sistema di regole prevede l'individuazione delle aree a maggior rischio di corruzione, valutate in relazione al contesto, all'attività e alle funzioni dell'ente (incluse quelle di cui all'art. 1, comma 16, della l. n. 190 del 2012).

Pertanto, secondo quanto disposto dall'art. 1 commi 5 e 9 della Legge 6 novembre 2012 n. 190, ALER approva e aggiorna su base annuale il proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	2 - PARTE GENERALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 08 Data 19.12.2024

Trasparenza (PTPCT), procedendo alla individuazione e valutazione del rischio di accadimenti di fenomeni corruttivi riconducibili alle proprie funzioni istituzionali. In particolare, prevede:

1. L'individuazione dei processi a maggior rischio di corruzione, valutati in relazione al contesto, all'attività ed alle funzioni dell'ente (incluse quelle di cui all'art. 1, comma 16, della L. n. 190 del 2012). Il dettaglio dei processi e valutazioni è presente nel PTPCT 2018-2020 pubblicato in apposita sezione del sito web aziendale – amministrazione trasparente;
2. procede alla programmazione della formazione, con particolare attenzione alle aree a maggior rischio di corruzione;
3. definisce le procedure per l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione al rischio di fenomeni corruttivi;
4. individua le modalità di gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
5. Adotta di un Codice Etico/Comportamentale per i dipendenti ed i collaboratori, che includa la regolazione dei casi di conflitto di interesse per l'ambito delle funzioni ed attività amministrative;
6. la regolazione di un sistema informativo per attuare il flusso delle informazioni e consentire il monitoraggio sull'implementazione del modello da parte di Regione Lombardia;
7. l'adozione di specifiche misure necessarie per abbassare il rischio di commissione di fenomeni illegali di natura corruttiva (azioni di miglioramento).

È stato definito dunque un collegamento tra il Modello di Organizzazione, gestione e controllo e il Piano di Prevenzione della Corruzione e più in generale, anche in una logica di semplificazione, proposta dal Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) del novembre 2017, quale atto di indirizzo, suggerisce che i soggetti che *"debbono adottare misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del D. Lgs. 08/06/2001, n. 231 (art. 1, co. 2-bis, L. 190/2012)"* [...] *"integrano il modello di organizzazione e gestione ex D. Lgs. n. 231 del 2001 con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità in coerenza con le finalità della L. 190/2012. Le misure sono ricondotte in un documento unitario che tiene luogo del PTPC". "Se riunite in un unico documento con quelle adottate in attuazione del D. Lgs. n. 231/2001, dette misure sono collocate in una sezione*

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio			
	SISTEMA DI GESTIONE	2 - PARTE GENERALE	D.Lgs. 231-01	
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		<table border="1"> <tr> <td>Rev. 08</td> <td>Data 19.12.2024</td> </tr> </table>	Rev. 08
Rev. 08	Data 19.12.2024			

apposita e dunque chiaramente identificabili, tenuto conto che ad esse sono correlate forme di gestione e responsabilità differenti.”

3.9 LA NORMATIVA IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING

Il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con deliberazione CIVIT del 11.09.2013, n. 72, include tra le specifiche misure di prevenzione della corruzione, la tutela del dipendente che segnala illeciti (Whistleblower), prevedendo alcuni principi generali per assicurare, nel modo più rigoroso possibile, la garanzia della riservatezza del dipendente che procede a segnalazioni ed individuando nel Responsabile della Prevenzione della Corruzione il destinatario delle segnalazioni e la figura alla quale compete l'effettuazione delle prime verifiche sulla fondatezza delle segnalazioni.

Con Decreto del Presidente n. 53 del 05/10/2023 ALER ha approvato l'Atto Organizzativo che contiene le indicazioni dei soggetti che sono titolati per la gestione delle segnalazioni di illeciti e la regolamentazione delle modalità di segnalazione (in sostituzione del Regolamento per la tutela del dipendente che segnala illeciti – Whistleblower”).

La Legge 30 novembre 2017, n. 179 prevede ulteriori tutele nei confronti dei lavoratori autori di segnalazioni di reati o irregolarità.

Sono meglio disciplinati: la reintegrazione nel posto di lavoro, la previsione di sanzioni per gli atti discriminatori e le disposizioni per mantenere la segretezza dell'identità del denunciante, l'estensione della nuova disciplina al settore privato e la Giusta causa di rivelazione del segreto d'ufficio.

Con la proposta legislativa del 23 aprile 2018 della Commissione Europea si è concretizzata la Direttiva Europea n. 1937/2019 con lo scopo di creare una normativa comunitaria minima da applicarsi in tutti gli Stati dell'Unione, in quasi la totalità dei settori nei quali l'Unione ha competenza. Entro il 2021 l'Italia, aveva l'obbligo di recepire la Direttiva UE 1937/2019 intervenuta in tema di segnalazione degli illeciti in ambito lavorativo – Whistleblowing.

La direttiva è stata adottata nel 2023 con il Decreto legislativo 24 del 10.03.2023.

Si riepilogano i punti principali dell'Atto Organizzativo cui si rimanda per un più approfondito esame.

In esso infatti si evidenziano

- ✓ i soggetti ai quali è consentito effettuare la segnalazione;
- ✓ l'oggetto, i contenuti e le modalità di effettuazione della segnalazione;

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	2 - PARTE GENERALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 08

- ✓ i soggetti deputati a ricevere la segnalazione;
- ✓ le modalità di gestione della segnalazione;
- ✓ i termini procedurali;
- ✓ la trasmissione della segnalazione ai soggetti competenti;
- ✓ le forme di tutela che devono essere garantite in favore del segnalante, le responsabilità del segnalante e dei soggetti in vario modo coinvolti nel procedimento di gestione della segnalazione.

3.9.1 COME EFFETTUARE LE SEGNALAZIONI

3.9.1.1 PROCEDURA INTERNA

Il processo di gestione delle segnalazioni si attiva con l'invio al Responsabile della prevenzione della corruzione dell'Azienda della segnalazione attraverso il sistema informatico appositamente predisposto.

Così come indicato dall'art. 54-bis del D. Lgs. 165/2001, i soggetti che possono segnalare illeciti sono i dipendenti pubblici, inclusi i dipendenti di enti pubblici economici. Rientrano pertanto in tale definizione tutti i dipendenti di Aler Varese Como Monza Brianza Busto Arsizio, sia con contratto di lavoro a tempo indeterminato, sia con contratto di lavoro a tempo determinato, nonché i collaboratori e i consulenti dell'Ente. A questi si aggiungono i lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni, di servizi e che realizzano opere in favore dell'Azienda (nel caso che le segnalazioni da essi effettuate riguardino illeciti o irregolarità relativi ad Aler Varese Como Monza Brianza Busto Arsizio).

Affinché il segnalante possa avvalersi delle tutele previste dall'istituto del whistleblowing

- la segnalazione dovrà avere ad oggetto "condotte illecite";
- il segnalante dovrà essere venuto a conoscenza di tali "condotte illecite" "in ragione del proprio rapporto di lavoro";
- la segnalazione dovrà essere effettuata "nell'interesse all'integrità della pubblica amministrazione";
- nella segnalazione dovranno essere indicate le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione, la cui descrizione dovrà essere rappresentata in

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	2 - PARTE GENERALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 08

maniera chiara. Sarà utile anche allegare eventuali documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti;

- ai fini della segnalazione, non è necessario che il segnalante sia certo dell'effettivo avvenimento dei fatti denunciati e dell'autore degli stessi, essendo sufficiente che il segnalante, in base alle proprie conoscenze, ne sia ragionevolmente convinto;
- possono formare oggetto di segnalazione attività illecite non ancora compiute ma che il segnalante ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi precisi e concordanti;
- la segnalazione non potrà essere anonima, il soggetto segnalante dovrà essere identificabile;
- all'interno della segnalazione dovranno essere indicate le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati;
- la segnalazione dovrà essere inoltrata al RPCT con le modalità indicate nel presente atto.

Sono meritevoli di segnalazione tutte quelle situazioni in cui si vanifica l'oggetto o la finalità delle attività poste in essere per la piena realizzazione delle finalità pubbliche, che ne devino gli scopi o che minino il corretto agire dell'Azienda e che si configurano come:

- Violazioni del diritto nazionale
- Illeciti civili
- Illeciti amministrativi
- Condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001
- Illeciti penali
- Illeciti contabili
- Irregolarità
- Violazioni del diritto dell'UE
- Illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al d.lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione
- Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea
- Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali. Sono ricomprese le violazioni delle norme

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	2 - PARTE GENERALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 08 Data 19.12.2024

dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società

Le condotte segnalate, se riguardanti situazioni di carattere personale aventi ad oggetto rivendicazioni o rimostranze relative ai rapporti con i superiori gerarchici o con i colleghi, nonché relative all'esecuzione della propria prestazione lavorativa, non verranno prese in considerazione.

Al fine di garantire la protezione dell'identità del segnalante (whistleblower) in tutte le fasi e in ogni contesto successivo l'Azienda mette a disposizione di tutti i soggetti legittimati a inoltrare le segnalazioni uno specifico canale interno (piattaforma informatica, MY GOVERNANCE, implementata da MY GO Srl società del Gruppo Zucchetti). L'utilizzo di tale piattaforma informatica dedicata alla gestione delle segnalazioni costituisce una garanzia per la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante e dei contenuti della segnalazione, in accordo a quanto previsto anche dalle Linee Guida ANAC.

Gli estremi per accedere al servizio sono comunicati dall'Azienda a tutti i soggetti potenziali whistleblowers attraverso opportuna comunicazione.

L'accesso alla procedura informatica avviene tramite il link alla piattaforma MY GOVERNANCE <https://areariservata.mygovernance.it/#!/WB/ALERVACOMBBA> pubblicato nel portale dell'Azienda alla pagina dedicata.

3.9.1.2 PROCEDURA ESTERNA

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha attivato un canale di segnalazione esterna, che il segnalante può utilizzare nei seguenti casi, come previsto all'art. 6 del D. Lgs n. 24/2023:

- a) il canale di segnalazione interna non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dallo stesso Decreto;
- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'articolo 4 e la stessa non ha avuto seguito;
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere ragionevolmente sulla base di circostanze concrete allegate ed informazioni effettivamente acquisibili e, quindi, non su semplici illazioni, che, se effettuasse una segnalazione interna:

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio			
	SISTEMA DI GESTIONE	2 - PARTE GENERALE	D.Lgs. 231-01	
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		<table border="1"> <tr> <td>Rev. 08</td> <td>Data 19.12.2024</td> </tr> </table>	Rev. 08
Rev. 08	Data 19.12.2024			

- i. alla stessa non sarebbe dato efficace seguito. Ciò si verifica quando, ad esempio, il Responsabile designato a trattare la segnalazione è coinvolto nella violazione, vi sia il rischio che la violazione o le relative prove possano essere occultate o distrutte, l'efficacia delle indagini svolte dalle autorità competenti potrebbe essere altrimenti compromessa o anche perché si ritiene che ANAC sarebbe più indicata ad affrontare la specifica violazione, soprattutto nelle materie di propria competenza;
- ii. questa potrebbe determinare il rischio di ritorsione (ad esempio anche come conseguenza della violazione dell'obbligo di riservatezza dell'identità del segnalante);
- iii. la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Nel sito istituzionale di ANAC, cliccando il link alla pagina dedicata, si accede al servizio dedicato al "whistleblowing" (<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>).

3.9.1.3 DIVULGAZIONE PUBBLICA

La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal presente decreto se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a. la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- b. la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	2 - PARTE GENERALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 08

- c. la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

3.10 SISTEMA DI GESTIONE (SGI)

ALER è dotata di un Sistema Gestione Qualità certificato ISO 9001:2015 al fine di garantire il massimo standard qualitativo dei propri servizi e la massima soddisfazione dell'utenza e degli stakeholder. Il Sistema di Gestione Qualità è parte di un Sistema di Gestione coordinato che viene documentato al fine di valorizzare, qualificare e consolidare le competenze di ALER nell'ottica della qualità, della responsabilità amministrativa, "anticorruzione", trasparenza e trattamento dati.

Gli obiettivi principali sono di stabilire, mantenere e migliorare il livello qualitativo, le condizioni di sicurezza e la capacità di gestione dei rischi su tutti i processi e su tutti i servizi erogati.

I principi base del sistema sono la rigorosa attuazione dei requisiti normativi, il continuo monitoraggio dell'applicazione delle regole interne (manuale, procedure, regolamenti, policy informatiche) e la focalizzazione sulle opportunità di miglioramento.

Tra le attività proposte dalla nuova norma ISO 9001 rientra la rilevazione, valutazione e gestione del rischio aziendale a 360°, il che rimanda alle attività compiute in materia di governance proposte dal D. Lgs 231/2001 e Legge 190/2012.

3.11 PROCESSO DI RISK MANAGEMENT (GESTIONE DEL RISCHIO)

Risk Management significa letteralmente "gestione del rischio", inteso come insieme degli sforzi tecnici ed organizzativi, per prevenire l'accadimento di tutti quegli eventi che possono comportare perdite o danni per l'azienda e le persone coinvolte (es. danni alle strutture, danni alla struttura informatica, danni alle persone fisiche, danni economici o di immagine). Il rischio occorre rilevarlo e gestirlo per tempo, in modo da eliminare gli effetti spiacevoli.

ALER ai fini delle richieste di gestione e monitoraggio dei processi sensibili alla commissione del reato-presupposto 231 si è dotata di un sistema di gestione del rischio, che permette di valutare,

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	2 - PARTE GENERALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 08 Data 19.12.2024

eliminare e monitorare i rischi associati a qualsiasi attività o processo, in modo da rendere l'Organizzazione capace di minimizzare le perdite e massimizzare le opportunità.

Nel caso specifico nella L. n.190/2012, la disciplina del risk management trova attuazione mediante la stesura del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (art. 1 comma 9, L.n.190/2012), che prevede:

- individuazione delle aree a maggior rischio di corruzione (incluse quelle di cui all'art. 1, comma 16, della L. n.190/2012) valutate in relazione al contesto, all'attività e alle funzioni dell'ente;
- programmazione della formazione, con particolare attenzione alle aree a maggior rischio di corruzione;
- procedure per l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione al rischio di fenomeni corruttivi;
- individuazione di modalità di gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- adozione di un Codice Etico e Comportamentale per i dipendenti ed i collaboratori, che includa la regolazione dei casi di conflitto di interesse per l'ambito delle funzioni ed attività amministrative;
- regolazione di procedure per l'aggiornamento;
- previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- regolazione di un sistema informativo per attuare il flusso delle informazioni e consentire il monitoraggio sull'implementazione del modello da parte della amministrazione vigilante;
- introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

3.12 STRUTTURA DEL MODELLO

Il Modello è costituito da una Parte Generale e da una Parte Speciale.

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	2 - PARTE GENERALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 08

La Parte Generale, ed i relativi allegati, descrive sommariamente il D.Lgs. 231/01 definisce l'architettura generale del Modello, chiarendone la funzione, gli obiettivi, le modalità di funzionamento, ed individua i poteri e doveri dell'Organismo di Vigilanza, introducendo un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle previsioni del Modello.

La Parte Speciale descrive le condotte che possono integrare i reati, individua le attività aziendali nelle quali potrebbero essere commessi, e disciplina le prescrizioni e le misure preventive a cui attenersi nello svolgimento di dette attività, poste a presidio della legalità della condotta di ALER.

L'articolazione sopra citata è mirata a facilitare il recepimento del Modello da parte dei destinatari, in funzione delle aree di rischio in cui sono coinvolti.

Il Modello di Organizzazione, gestione e controllo, si aggiunge ad un articolato sistema di controlli e procedure già in essere nell'Azienda, volti ad assicurare il perseguimento delle strategie aziendali e il conseguimento dell'efficacia e dell'efficienza dei processi, la salvaguardia della qualità e del valore dell'attività, nonché l'affidabilità e l'integrità delle informazioni contabili e gestionali.

Tra questi si richiamano a titolo esemplificativo:

- A. controlli del Collegio Sindacale;
- B. controlli dell'Organismo di Vigilanza;
- C. verifiche periodiche per il mantenimento e la certificazione del Sistema Qualità ISO 9001 effettuate da consulente ed enti di accreditamento esterni;
- D. verifiche periodiche per il rispetto dei requisiti inseriti nel testo unico 81/08 relativamente alla salute e sicurezza sul lavoro ad opera dell'RSPP;
- E. verifiche periodiche per la certificazione del bilancio ad opera di società specializzata
- F. verifiche e controlli come pianificato dal Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza.

Tale sistema di controlli, tra loro integrati, ha già da tempo consentito ad ALER di definire standard organizzativi improntati ai principi di correttezza e sana e prudente gestione su cui si innesta, al fine specifico di assicurare la legalità dell'operato degli esponenti di ALER, l'ulteriore sistema di governance introdotto con il Modello.

Pertanto, costituiscono parte integrante del Modello di ALER:

- Glossario

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio			
	SISTEMA DI GESTIONE	2 - PARTE GENERALE	D.Lgs. 231-01	
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		<table border="1"> <tr> <td>Rev. 08</td> <td>Data 19.12.2024</td> </tr> </table>	Rev. 08
Rev. 08	Data 19.12.2024			

- Parte Generale
- Parte Speciale
- Analisi Rischi
- Codice Etico
- Codice Sanzionatorio
- Organismo di Vigilanza

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio			
	SISTEMA DI GESTIONE	2 - PARTE GENERALE	D.Lgs. 231-01	
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		<table border="1"> <tr> <td>Rev. 08</td> <td>Data 19.12.2024</td> </tr> </table>	Rev. 08
Rev. 08	Data 19.12.2024			

4 SISTEMA DEI CONTROLLI

4.1 SISTEMA DI PREVENZIONE REATI-PRESUPPOSTO

A partire dunque dal 2001 con la c.d. Responsabilità Amministrativa si responsabilizza l'Ente nel momento in cui viene commesso un reato-presupposto a vantaggio o nell'interesse dell'Ente stesso. Dunque, il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo deve essere orientato alla prevenzione del reato e non alla sua punibilità in una fase successiva alla sua commissione. L'essere in grado di prevenire (ex-ante) il reato-presupposto è aspetto di primaria importanza, a tal fine ecco che i cd "controlli" risultano essere uno strumento cardine.

Il sistema di gestione aziendale è basato su processi approvati. Ogni processo al proprio interno definisce quelle che sono le attività da svolgere e le modalità con cui devono essere svolte. Inoltre, offrono ulteriori elementi quali ad esempio il tipo di controlli, tale per cui ogni volontaria violazione delle regole in fase di controllo è rilevato.

Il sistema dei controlli interni di ALER si basa sui seguenti principi:

- Separazione di compiti (c.d. Segregation of duties): principio per il quale l'autorizzazione ad effettuare una operazione deve essere sotto la responsabilità di una persona diversa da chi registra, esegue operativamente o controlla l'operazione;
- Documentabilità del procedimento (c.d. Tracciabilità): si ha nel momento in cui al termine di un'attività/procedimento è possibile ricostruire (in modo documentato) a ritroso tutti i passaggi che lo hanno composto, compreso il momento decisivo finale (ed intermedi);
- Adeguate autorizzazione per tutte le operazioni (c.d. Potere autorizzativo): principio che può avere sia carattere generale (riferito ad un complesso omogeneo di attività aziendali), sia specifico (riferite a singole operazioni). In particolare, il potere autorizzativo si ha nel momento in cui è ben delineato da procedura/protocollo aziendale/mansionario che formalizza chi ha all'interno di una funzione l'autorizzazione a svolgere un determinato compito nell'iter attività/procedimento.
- Verifiche indipendenti sulle operazioni svolte (interni/esterni alla funzione ma estranei al processo); principio secondo cui sono compiute attività di verifica durante o al termine delle un'attività/procedimento. Il controllo (almeno finale) di regola è compiuto da persona diversa

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	2 - PARTE GENERALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 08

da quella che ha predisposto un'intera attività/procedimento.

4.2 VERIFICHE PERIODICHE (Organismo di Vigilanza)

Il presente Modello è soggetto a due tipi di verifiche:

- Verifiche occasionali (ad Evento) da effettuarsi su iniziativa dell'OdV, a seguito del riepilogo delle informazioni ritenute rilevanti dall'OdV che le strutture aziendali segnalano tempestivamente all'atto dell'accadimento;
- Verifiche periodiche da effettuarsi semestralmente da parte dell'OdV, a campione sulla documentazione che gli Uffici mantengono a disposizione dell'OdV.

In particolare, come riportato in precedenza un Ente può essere esonerato dalla responsabilità amministrativa se l'Organo dirigente ha, tra i diversi requisiti richiesti, affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

L'Organismo di Vigilanza in ALER è costituito in forma collegiale da tre professionisti tutti esterni ad ALER, nominato dalla Presidenza. I principali requisiti dell'Organismo di Vigilanza sono:

- 1) autonomia e indipendenza;
- 2) professionalità;
- 3) onorabilità.
- 4) continuità d'azione.

Il ruolo dell'Organismo di Vigilanza nell'ambito del D.lgs. 231/2001 è stabilito dall'art. 6 del Decreto stesso. L'attività primaria dell'Organismo consiste nella vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del Modello oltre a garantire l'adeguata informazione/formazione sullo stesso modello.

L'Organismo di Vigilanza svolge, tra i suoi compiti istituzionali, alcune attività tipiche di auditing, allo scopo di ottenere una valutazione indipendente dei processi di gestione del rischio, di controllo o di governance dell'organizzazione. In particolare, le attività di controllo sono:

- effettuare periodicamente, nell'ambito delle aree a rischio di reato, attività di verifica e controllo dell'applicazione del modello 231;
- richiedere ai responsabili di ciascuna area a rischio reato le informazioni ritenute rilevanti al fine di verificare l'effettività e l'adeguatezza del Modello;

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	2 - PARTE GENERALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 08

- raccogliere segnalazioni provenienti da qualunque dipendente in relazione a: eventuali criticità delle misure previste dal Modello, violazioni delle stesse, qualsiasi situazione che possa esporre l'azienda a rischio di reato;
- verificare che tutti i responsabili di funzioni o aree a rischio reato assicurino la conoscenza e l'osservanza, da parte dei dipendenti che a essi riportano gerarchicamente, delle procedure o di eventuali altre disposizioni d'interesse della funzione;
- controllare che sia assicurata la costante formazione del personale in relazione alle problematiche del Decreto;
- monitorare le disposizioni normative rilevanti ai fini dell'adeguatezza del Modello;
- programmare periodici incontri con i responsabili di funzione interessati al fine di raccogliere informazioni utili all'eventuale aggiornamento o modifica del Modello;
- riportare i risultati delle proprie attività alla Direzione e al Collegio Sindacale;
- riferire alla Direzione anche allo scopo di comunicare le violazioni del sistema di controllo riscontrate, in vista dell'adozione delle opportune sanzioni.

Per poter esercitare pienamente le proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza dispone di adeguate risorse economiche (budget assegnato) ed ha la facoltà di avvalersi dell'ausilio delle strutture aziendali esistenti pur mantenendo la titolarità delle attività; l'OdV può all'occorrenza avvalersi del supporto di consulenti esterni.

Le risultanze dell'Organismo di Vigilanza sono riportate in verbali conservati presso la Direzione Generale ed inviati a Regione Lombardia – Direzione Casa. Questi documenti rilevano la situazione effettiva, misura i gap esistenti tra le procedure e il loro grado di applicazione nel concreto delle attività operative quotidiane, comprendendo anche la valutazione del potenziale rischio. Su tali attività di monitoraggio, proposizione e sul loro andamento ed esito, l'Organismo di Vigilanza informa e relaziona il Presidente e la Direzione Generale. Queste sono attività tipiche di auditing/controllo, allo scopo di ottenere una valutazione indipendente dei processi di gestione del rischio, di controllo o di governance dell'Organizzazione.

Su base annuale l'Organismo di Vigilanza redige un piano di attività di verifiche e controlli.

Il piano è consegnato a tutte le parti interessate.

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	2 - PARTE GENERALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 08

4.3 VERIFICHE PERIODICHE (Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza)

Hanno rilevanza e interesse al Modello di organizzazione, gestione e controllo le attività di verifica e controllo disposte con Legge n.190/2012 articolato su due distinti livelli di attività svolte a livello Centrale e a livello periferico/locale.

Il sistema di prevenzione corruzione e trasparenza impatta in modo significativo anche sul Modello 231 in particolare perché il sistema struttura un sistema di controlli necessario vigilare sulle aree soggette a maggiore criticità rischio corruzione.

Tra gli aspetti contemplati per la prevenzione della corruzione rientrano anche le verifiche effettuate periodicamente dal Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza. In particolare, le attività di monitoraggio vengono effettuate con cadenza periodica e le verifiche vertono principalmente su:

- stato di attuazione degli obiettivi definiti nel Piano Triennale (Prevenzione Corruzione);
- verifica degli obblighi di pubblicazione (Trasparenza);
- esiti delle verifiche interne effettuate e delle procedure di accesso civico gestite nell'anno.

Il sistema dei controlli interni è finalizzato alla proceduralizzazione e standardizzazione di attività in tutte le aree ritenute sensibili, alle quali poi seguiranno attività di verifica e controllo di conformità dell'operato delle risorse umane impegnate nelle attività in relazione alle procedure.

3.5 IL SISTEMA DELLE DELEGHE E PROCURE

La struttura organizzativa dell'Ente deve avere un assetto chiaro, formalizzato e coerente con la ripartizione delle competenze tra le varie funzioni aziendali. L'attribuzione di deleghe, procure e poteri deve essere sempre coerente con lo Statuto e l'esercizio di poteri non può prescindere dal conferimento espresso di essi secondo le modalità e nel rispetto dei limiti previsti dallo Statuto. L'Azienda può essere impegnata verso l'esterno solo dai soggetti muniti di delega o procura scritta ove siano specificamente indicati i poteri conferiti.

In considerazione di quanto sopra indicato, in ALER devono trovare puntuale applicazione i principi di:

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	2 - PARTE GENERALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 08

- esatta delimitazione dei poteri, con un divieto assoluto di attribuzione, ai vari livelli, di poteri illimitati;
- definizione e conoscenza dei poteri e delle responsabilità all'interno dell'organizzazione;
- coerenza dei poteri autorizzativi e di firma con le responsabilità organizzative assegnate.

Sulla scorta di detti principi, il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di "certezza" ai fini della prevenzione dei reati e consentire la gestione efficiente dell'attività aziendale.

4.4 REQUISITI ESSENZIALI

Ciascuno di questi atti di delega o conferimento di poteri di firma fornisce, ai fini di una efficace prevenzione dei Reati, le seguenti indicazioni:

- soggetto delegante e fonte del suo potere di delega o procura;
- soggetto delegato, con esplicito riferimento alla funzione ad esso attribuita ed il legame tra le deleghe e le procure conferite e la posizione organizzativa ricoperta dal soggetto delegato;
- oggetto, costituito dalla elencazione delle tipologie di attività e di atti per i quali la delega/procura è conferita. Tali attività ed atti sono sempre funzionali e/o strettamente correlati alle competenze e funzioni del soggetto delegato;
- limiti di valore entro cui il delegato è legittimato ad esercitare il potere conferitogli. Tale limite di valore è determinato in funzione del ruolo e della posizione ricoperta dal delegato nell'ambito dell'organizzazione aziendale.

4.5 CONFERIMENTO, GESTIONE, VERIFICA

L'attribuzione delle deleghe non costituisce un modo per attribuire competenze esclusive, ma piuttosto la soluzione adottata da ALER per assicurare, ai fini organizzativi, la migliore flessibilità operativa.

Le deleghe e le procure sono comunicate mediante documento scritto redatto su carta intestata da ALER oltre che firmate "per accettazione" dal destinatario. Le procure con rilevanza esterna sono poi registrate presso il competente Ufficio Registro Imprese.

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio			
	SISTEMA DI GESTIONE	2 - PARTE GENERALE	D.Lgs. 231-01	
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		<table border="1"> <tr> <td>Rev. 08</td> <td>Data 19.12.2024</td> </tr> </table>	Rev. 08
Rev. 08	Data 19.12.2024			

Sono attuati singoli aggiornamenti immediati nell'ipotesi di variazione di funzione/ruolo/mansione del singolo soggetto. Le deleghe, le procure e le eventuali modificazioni apportate alle stesse, sono comunicate e messe a disposizione dell'OdV, il quale verifica, periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative, raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al delegato o vi siano altre anomalie.

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio			
	SISTEMA DI GESTIONE	2 - PARTE GENERALE	D.Lgs. 231-01	
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		<table border="1"> <tr> <td>Rev. 08</td> <td>Data 19.12.2024</td> </tr> </table>	Rev. 08
Rev. 08	Data 19.12.2024			

5 CODICE ETICO COMPORAMENTALE

5.1 IL DOCUMENTO

ALER si è dotato di un Codice Etico e Comportamentale che definisce le regole comportamentali, disciplina le situazioni di potenziale pericolo prevedendo azioni correttive nel caso di deviazione dalle direttive e procedure approvate dal vertice o per il caso di infrazione della normativa vigente e dello stesso Codice. In particolare, il Codice Etico e Comportamentale risponde ai seguenti requisiti normativi:

- ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 (Responsabilità amministrativa degli enti) quale parte integrante ed essenziale del Modello di organizzazione, gestione e controllo;
- ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D. Lgs. n. 165/2001, come da ultimo modificato dall'art. 44 della L. n. 190/2012, ed applica le previsioni di cui al D.P.R. n. 62/2013: "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" come sostituito dall'articolo 1, comma 44, della legge 6 novembre 2012, n. 190" – Delibera CIVIT n. 75 del 24 ottobre 2013) e adottato quale misura obbligatoria e trasversale di attuazione della strategia di prevenzione della corruzione);
- in conformità al Piano di Prevenzione della Corruzione (PTPC) per perseguire la finalità di prevenzione di eventuali comportamenti irresponsabili o illeciti da parte di chi opera in nome e per conto dell'Azienda.

L'adozione di principi etici costituisce un elemento essenziale del sistema di controllo preventivo. Il Codice Etico e Comportamentale è un documento ufficiale dell'Ente che contiene l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità dell'ente nei confronti dei portatori di interesse.

5.2 CODICE ETICO E SISTEMA DISCIPLINARE

Le regole di comportamento contenute nel Modello si integrano con quelle del Codice Etico e Comportamentale vigente nell'Azienda, pur rispondendo i due documenti a una diversa finalità. Sotto tale profilo, infatti:

- Codice Etico e Comportamentale rappresenta uno strumento adottato in via autonoma ed è suscettibile di applicazione sul piano generale da parte dell'Azienda allo scopo di esprimere

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio			
	SISTEMA DI GESTIONE	2 - PARTE GENERALE	D.Lgs. 231-01	
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		<table border="1"> <tr> <td>Rev. 08</td> <td>Data 19.12.2024</td> </tr> </table>	Rev. 08
Rev. 08	Data 19.12.2024			

i propri principi di “deontologia aziendale” riconosciuti come propri e sui quali richiama l’osservanza di tutti;

- Il Modello, pur ispirato ai principi del Codice etico e comportamentale, risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati (per fatti che, commessi apparentemente a vantaggio dell’azienda, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto medesimo) e si applicano ai soggetti individuati come destinatari del Modello.

In particolare, il Codice etico e comportamentale, controfirmato per accettazione da tutti i destinatari del Modello, così come appositamente individuati.

Il rispetto delle disposizioni contenute nel Modello e nel Codice Etico e Comportamentale trova la sua effettività con la previsione di un adeguato sistema disciplinare o Codice Sanzionatorio (al quale si rimanda). A tal fine, l’Azienda ha elaborato il presente documento procedendo a rendere omogenee e uniformi, sul piano sanzionatorio, le violazioni delle disposizioni del Modello e del Codice etico.

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio			
	SISTEMA DI GESTIONE	2 - PARTE GENERALE	D.Lgs. 231-01	
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		<table border="1"> <tr> <td>Rev. 08</td> <td>Data 19.12.2024</td> </tr> </table>	Rev. 08
Rev. 08	Data 19.12.2024			

6 LE VIOLAZIONI AL MODELLO ORGANIZZATIVO

6.1 SISTEMA DISCIPLINARE

Uno degli elementi essenziali per la costruzione, attuazione e mantenimento di un efficace Modello di Gestione, di Organizzazione e di Controllo (MOGC) ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001, è l'esistenza di un adeguato sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello stesso (protocolli/procedure interne previste dal Modello, procedure aziendali, Codice Etico, circolari, ordini di servizio, ecc.), del mancato rispetto del Codice Etico nonché del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT).

Pertanto, la definizione di un adeguato sistema sanzionatorio costituisce un presupposto essenziale della valenza esimente del MOG rispetto alla responsabilità amministrativa degli enti.

Data la gravità delle conseguenze per l'Ente in caso di comportamenti illeciti di dipendenti, dirigenti, amministratori e sindaci, qualsiasi inosservanza del Modello configura violazione dei doveri di diligenza e di fedeltà e, nei casi più gravi, lede il rapporto di fiducia instaurato con l'Ente.

Le violazioni del Modello, del Codice Etico e del PTPCT saranno assoggettate alle sanzioni disciplinari di seguito previste, a prescindere dall'eventuale responsabilità di carattere penale e dall'esito del relativo giudizio; tali regole integrano e non sostituiscono le norme di legge e le clausole della pattuizione collettiva in tema di sanzioni disciplinari.

L'esistenza di un sistema disciplinare per i lavoratori subordinati, ovvero delle persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno o più soggetti apicali, è connaturato al rapporto di lavoro, così come previsto dalla normativa civilistica. In particolare, il legislatore ha esplicitamente posto in capo al prestatore di lavoro un dovere di diligenza e di fedeltà nello svolgimento dei propri compiti, nonché la possibilità per il datore di lavoro di ricorrere all'applicazione di sanzioni disciplinari a fronte di comportamenti non coerenti con tali obblighi. Naturalmente, la risposta sanzionatoria deve essere commisurata alla gravità dell'infrazione commessa e deve rispettare le disposizioni normative in tema ed il vigente Contratto Collettivo Nazionale.

Ai sensi della disciplina in esame, pertanto, sono sottoposti al presente Sistema Disciplinare il personale dipendente e non dipendente dell'Ente.

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	2 - PARTE GENERALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 08 Data 19.12.2024

6.2 ELEMENTI DESCRITTIVI DEL SISTEMA DISCIPLINARE

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo è rivolto a tutti i destinatari, i quali hanno l'obbligo di rispettarne il contenuto e di applicare quanto prescritto. In ossequio al principio di tassatività, sono sanzionati i comportamenti vietati, ovvero infrazioni al Modello che possono pregiudicare la sua corretta applicazione e l'esposizione di ALER al potenziale rischio di commissione dei reati-presupposto sanzionati dal nostro ordinamento giuridico.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si prospettano alcune casistiche di violazione del modello.

- violazione dei principi ispiratori e dei criteri comportamentali fissati nel Codice Etico Comportamentale e/o dei divieti e degli obblighi specificamente indicati nel documento indicato;
- violazione o elusione delle procedure e dei protocolli operativi del Sistema di Gestione di ALER;
- commissione, anche in forma tentata, di fatti previsti dalla legge come reati che possano determinare la responsabilità sull'Ente ai sensi del Decreto che espongano ALER a:
 - situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal Decreto e successive integrazioni;
 - compimento di uno o più reati contemplati dal Decreto;
 - applicazione a carico dell'Ente di sanzioni previste dal Decreto.
- mancata collaborazione con l'Organismo di Vigilanza o con il suo staff operativo o con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, mediante l'adozione di comportamenti omissivi o renitenti o comunque idonei ad impedire o anche solo ostacolare le sue funzioni di controllo, accertamento e verifica;
 - a) la mancata partecipazione ai programmi di formazione/collocazione posti in essere dall'Ente in relazione all'argomento in oggetto;
 - b) omessa segnalazione all'Organismo di Vigilanza delle violazioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo.

6.3 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA VIOLAZIONE

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni di seguito indicate variano in relazione:

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio			
	SISTEMA DI GESTIONE	2 - PARTE GENERALE	D.Lgs. 231-01	
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		<table border="1"> <tr> <td>Rev. 08</td> <td>Data 19.12.2024</td> </tr> </table>	Rev. 08
Rev. 08	Data 19.12.2024			

- all'intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- alle mansioni del lavoratore;
- alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la violazione;
- alle eventuali circostanze che accompagnano l'illecito disciplinare.

È fatta salva la prerogativa dell'Ente di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalle violazioni da parte di un dipendente.

Per quanto concerne l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e la comminazione delle sanzioni, restano validi i poteri già conferiti, nei limiti delle rispettive deleghe e competenze, al management dell'Ente.

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio			
	SISTEMA DI GESTIONE	2 - PARTE GENERALE	D.Lgs. 231-01	
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		<table border="1"> <tr> <td>Rev. 08</td> <td>Data 19.12.2024</td> </tr> </table>	Rev. 08
Rev. 08	Data 19.12.2024			

7 SOGGETTI COINVOLTI

7.1 DESTINATARI DEL MODELLO

In funzione del coinvolgimento nelle potenziali aree a rischio reato così come individuate e specificate nella Parte Speciale del presente documento, si individuano quali destinatari del Modello, i seguenti soggetti:

- a. Amministratori di ALER;
- b. il personale dipendente di ALER;
- c. l'Organismo di Vigilanza di ALER;
- d. fornitori e consulenti che collaborano con ALER per prodotti o servizi particolarmente sensibili.

Gli amministratori al punto a), l'Organismo di Vigilanza al punto c), sono destinatari del Modello in quanto rivestendo funzioni di rappresentanza e/o di amministrazione e/o di direzione e/o controllo di ALER, rientrano tra le persone individuate nell'art. 5 comma 1, lett. a) del D. Lgs. 231/01.

I dipendenti al punto b), essendo sottoposti alla direzione e controllo dei soggetti apicali fanno parte dei soggetti individuati nell'art. 5 comma 1, lett. b) del decreto e, dunque, sono obbligati a rispettare il Modello.

I Fornitori / Consulenti di prodotti e servizi di particolare rilevanza in quanto nello svolgimento della loro attività operano per conto di ALER.

Non sono da considerarsi, invece, destinatari del Modello i fornitori dell'Azienda di prodotti o servizi di non particolare rilevanza per ALER, in quanto sono estranei ad un possibile potere di direzione e/o controllo da parte dell'Azienda. Tuttavia, nei rapporti contrattuali o nelle regole generali di fornitura, sono inserite le clausole contrattuali previste nella Parte Speciale del presente documento.

7.2 RESPONSABILITÀ DI PARTI TERZE

ALER per lo svolgimento delle attività istituzionali e non (attività di "core-business" e di "supporto") si avvale anche di soggetti esterni (es: i subappaltatori di lavori, i fornitori dei servizi, ecc.) definite "Parti Terze". Dunque, anche le Parti Terze devono essere in linea e quindi condividere gli scopi e principi proposti nel Modello di organizzazione, gestione e controllo e soprattutto rispettare le regole di "governance" definite da ALER. Le Parti Terze devono essere adeguatamente selezionate secondo

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio			
	SISTEMA DI GESTIONE	2 - PARTE GENERALE	D.Lgs. 231-01	
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		<table border="1"> <tr> <td>Rev. 08</td> <td>Data 19.12.2024</td> </tr> </table>	Rev. 08
Rev. 08	Data 19.12.2024			

oggettivi criteri di valutazione di qualità, competenza e professionalità, correttezza e trasparenza, nel pieno rispetto della normativa vigente.

Le fasi di stipula del contratto, di pagamento del compenso e di verifica della prestazione sono svolte in stretta osservanza delle procedure aziendali. In termini generali ALER non stipulerà contratti o incarichi con Parti Terze:

1. nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.
2. sottoposti ad indagini per uno dei reati previsti dal D.Lgs. n.231/2001;
3. sottoposti ad un procedimento penale per uno dei reati previsti dal D.Lgs. n.231/2001.

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio			
	SISTEMA DI GESTIONE	2 - PARTE GENERALE	D.Lgs. 231-01	
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		<table border="1"> <tr> <td>Rev. 08</td> <td>Data 19.12.2024</td> </tr> </table>	Rev. 08
Rev. 08	Data 19.12.2024			

8 COMUNICAZIONE E FORMAZIONE

8.1 DIFFUSIONE E INFORMAZIONE

Il Modello aggiornato ed integrato è:

- Distribuito, nella sua versione completa, ai destinatari di cui al Paragrafo 6.1 lettere a), b), c) d) Parte generale del presente documento, anche in edizione cartacea;
- Reso disponibile nella rete informatica aziendale, accessibile a tutti i destinatari individuati nel punto precedente a), b), c), d);

Le medesime modalità di diffusione e comunicazione sono adottate anche per i neoassunti.

In ogni caso l'edizione aggiornata del Modello è depositata presso la segreteria di direzione generale di ALER. Successivamente all'adozione, la formazione sui contenuti e gli aggiornamenti del Modello è attuata periodicamente in base ad un piano annuale di formazione relativo, e può comprendere:

- Sessioni per i neoassunti (oltre a quanto predisposto come informativa sull'argomento in fase di assunzione);
- Sessione diretta a tutti i destinatari per gli aggiornamenti;
- Sessioni specifiche per ruolo e/o unità organizzativa, basate sui processi sensibili e sulle procedure di pertinenza, da stabilirsi in funzione di mutamenti organizzativi, legislativi e di percezione del rischio;

Le metodiche di aggiornamento del piano di formazione e di registrazione della stessa sono descritte in apposita procedura del sistema Qualità. In merito a chiarimenti sull'interpretazione dei precetti contenuti nel Modello e delle procedure, i dipendenti possono rivolgersi ai propri superiori o all'Organismo di Vigilanza.

8.2 FLUSSI DI COMUNICAZIONE ODV (verso l'ODV e dall'ODV)

L'organismo di vigilanza in collaborazione con i referenti aziendali ha disposto una serie di controlli sulle principali attività aziendali; è stato concordato un periodico flusso di informazioni sono depositate in apposita area riservata del sito web.

Tali flussi sono da considerarsi essenziali rispetto alle attività di verifica e controllo che sono demandate all'ODV.

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio			
	SISTEMA DI GESTIONE	2 - PARTE GENERALE	D.Lgs. 231-01	
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		<table border="1"> <tr> <td>Rev. 08</td> <td>Data 19.12.2024</td> </tr> </table>	Rev. 08
Rev. 08	Data 19.12.2024			

Si rinvia all'apposito regolamento predisposto dall'OdV con il quale vengono regolamentate le informazioni e i documenti che sono considerati rilevanti ai fini dei controlli cui l'Organismo di Vigilanza è deputato e che possono comunque variare in relazione al variare delle condizioni esterne ed interne Aziendali.

8.2.1 SEGNALAZIONI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA - Whistleblowing

L'Organismo di Vigilanza è informato e portato a conoscenza in merito ad ogni informazione e/o circostanza proveniente da dipendenti, organi dell'Ente e terzi, attinenti all'attuazione del Modello nelle aree aziendali a rischio e/o ad eventi suscettibili di determinare la responsabilità dell'Azienda ai sensi del Decreto. In particolare, le informazioni che devono essere rese all'Organismo di Vigilanza riguardano:

- le segnalazioni relative alla commissione, od alla ragionevole convinzione della commissione di reati presupposto;
- le violazioni consumate da dipendenti e da terzi;

Viene garantita la riservatezza dell'identità del segnalante, eccezione fatta per gli obblighi di legge e per la tutela dei diritti dell'Azienda o delle persone accusate erroneamente o in malafede. Le segnalazioni, devono essere prodotte attraverso la piattaforma MYGOVERNANCE, <https://areariservata.mygovernance.it/#!/WB/ALERVACOMBBA> a cui sono indirizzate (oltre che all'RPCT) le segnalazioni effettuate.

8.2.2 INFORMATIVA RELATIVI AD ATTI UFFICIALI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Oltre alle segnalazioni di cui ai paragrafi precedenti, tutti i soggetti destinatari del Modello devono obbligatoriamente trasmettere all'Organismo di Vigilanza ogni informazione riguardante:

- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai componenti gli organi dell'Ente, dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimenti giudiziari per i reati di cui al Decreto;

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio			
	SISTEMA DI GESTIONE	2 - PARTE GENERALE	D.Lgs. 231-01	
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		<table border="1"> <tr> <td>Rev. 08</td> <td>Data 19.12.2024</td> </tr> </table>	Rev. 08
Rev. 08	Data 19.12.2024			

- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell’ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi o omissioni con profili di criticità rispetto all’osservanza delle norme di cui al Decreto;
- le notizie relative all’effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, con evidenza dei procedimenti disciplinari e delle sanzioni irrogate, ivi compresi i provvedimenti verso i dipendenti ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora gli stessi siano legati alla commissione dei reati di cui al Decreto o alle violazioni delle regole di comportamento sancite nel Modello,
- la conferma del rispetto del Modello tramite l’apposito modulo.

All’Organismo di Vigilanza devono essere comunicati il sistema delle deleghe e delle procure adottato dall’Azienda ed i relativi aggiornamenti nonché ogni ulteriore modifica/integrazione delle procedure aziendali esistenti ed ogni nuova procedura adottata.

8.2.3 ATTIVITA’ DI REPORTING DELL’O.d.V. AL PRESIDENTE E AL DIRETTORE GENERALE

Le informazioni acquisite dall’OdV in forza di quanto descritto ai precedenti paragrafi viene successivamente dallo stesso riportata al Presidente e al Direttore Generale.

In tal senso, gli obblighi di informazione verso i due organi amministrativi possono avere natura:

- continuativa: in ogni circostanza in cui lo ritenga necessario e/o opportuno per gli adempimenti degli obblighi previsti dal Decreto, fornendo ogni informazione rilevante e/o utile per il corretto svolgimento delle proprie funzioni e segnalando ogni violazione del Modello, che sia ritenuta fondata, di cui sia venuto a conoscenza per conoscenza o che abbia esso stesso accertato;
- periodica: attraverso una relazione scritta all’organo di vertice che deve avere una periodicità annuale e che deve indicare:

- l’attività complessivamente svolta nel corso del periodo, con particolare riferimento a quelle di verifica;

- le eventuali segnalazioni ricevute da Dipendenti e/o Parti terze riferibili a presunte violazioni del Modello o del Codice Etico;

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio			
	SISTEMA DI GESTIONE	2 - PARTE GENERALE	D.Lgs. 231-01	
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		<table border="1"> <tr> <td>Rev. 08</td> <td>Data 19.12.2024</td> </tr> </table>	Rev. 08
Rev. 08	Data 19.12.2024			

- i necessari e/o opportuni interventi correttivi e migliorativi del Modello e il loro stato di realizzazione;
- l'accertamento di comportamenti non in linea con il Modello o il Codice Etico e le sanzioni disciplinari eventualmente proposte;
- la rilevazione di carenze organizzative o procedurali tali da esporre l'Azienda al pericolo che siano commessi reati rilevanti ai fini del Decreto;
- l'eventuale mancata o carente collaborazione da parte dei responsabili delle funzioni nell'espletamento dei propri compiti;
- il rendiconto delle spese sostenute;
- eventuali mutamenti normativi che richiedano l'aggiornamento del Modello;
- qualsiasi informazione ritenuta utile ai fini dell'assunzione delle determinazioni urgenti;
- le attività cui non si è potuto procedere per giustificare ragioni di tempo e risorse.

Gli ulteriori aspetti relativi al funzionamento dell'Organismo di Vigilanza sono disciplinati dal Regolamento adottato dallo stesso.

8.3 RELAZIONE SEMESTRALE DEL DIRETTORE GENERALE

È compito del Direttore Generale adottare e trasmettere, in conformità alle previsioni di cui alla L. n. 16/2016, al Presidente e alla Giunta regionale relazioni conclusive, riferite all'esercizio precedente, relative a:

- Attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dalla Giunta regionale;
- Andamento della gestione finanziaria.

8.4 FORMAZIONE DEL PERSONALE

Per garantire l'effettiva conoscenza del Modello e delle procedure che devono essere seguite per adempiere correttamente alle proprie mansioni. Sono altresì, previste specifiche attività formative rivolte al Personale.

Oltre alla diffusione del Modello sul portale aziendale, vengono previste le seguenti attività:

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio			
	SISTEMA DI GESTIONE	2 - PARTE GENERALE	D.Lgs. 231-01	
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		<table border="1"> <tr> <td>Rev. 08</td> <td>Data 19.12.2024</td> </tr> </table>	Rev. 08
Rev. 08	Data 19.12.2024			

- Uno specifico corso in aula rivolto a tutti i Responsabili delle Aree, nel quale vengono illustrati i contenuti della legge, viene approfondito il Modello adottato e vengono identificate le responsabilità ed i reati rilevanti per il Decreto.
- Conservazione di tale certificazione presso l'Ufficio Qualità.
- Istituzione di un'area dedicata sul sito web aziendale ove vengono pubblicati i documenti rilevanti relativi al Decreto.
- Previsione della possibilità, ove emergesse la necessità di chiarimenti o approfondimenti, di rivolgersi al rispettivo responsabile superiore.
- Attività di formazione periodica (cadenza annuale) del Personale, in concomitanza con gli aggiornamenti del presente Modello.

Varese, 19.12.2024

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Stefano Cavallin

Il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 – Anno 2024 è così composto:

- Parte Generale – Rev. 08 del 19.12.2024;
- Parte Speciale – Rev. 05 del 19.12.2024;
- Codice Etico e Comportamentale – Rev. 03 del 19.12.2024;
- Codice Sanzionatorio – Rev. 04 del 19.12.2024;
- Regolamento Organismo di Vigilanza – Rev. 06 del 19.12.2024;
- Regolamento per la gestione dei flussi informativi DA e VERSO l'Organismo di Vigilanza – Rev. 03 del 19.12.2024
- Analisi Rischi – Rev. 08 del 19.12.2024